Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 18 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 2244.
Norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, portante provvedimenti concernenti l'energia elettrica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 117 e 225 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare le norme integrative e di esecuzione del suddetto Regio decreto-legge;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica:

a) studia e propone i provvedimenti per coordinare quanto concerne la produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia elettrica, allo scopo di adeguare tutte le inerenti attività alle esigenze generali della economia nazionale, anche in armonia con l'azione degli altri Enti creati ai fini della organizzazione della Nazione per la guerra;

b) esercita azione di controllo sugli esercenti imprese di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica onde assicurare la esecuzione dei provvedimenti di cui alla lettera precedente;

c) predispone gli elementi per l'applicazione del primo e secondo capoverso dell'art. 117 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775;

d) studia e progetta opere di interesse nazionale intese ad assicurare la sufficiente disponibilità di energia elettrica, permettere gli occorrenti scambi e perfezionare l'attrezzatura elettrica della Nazione, anche in armonia coi programmi tecnici delle Ferrovie dello Stato;

e) propone provvedimenti per l'esecuzione delle opere di cui alla precedente lettera *d*);

f) attiva, per l'esecuzione di quanto elencato alle precedenti lettere, un Servizio di osservatori industrie elettriche;

g) attiva e dirige la mobilitazione civile degli esercenti imprese di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;

h) esercita sugli esercenti mobilitati civilmente sorveglianza tecnica e disciplinare, nell'intento di assicurare il massimo rendimento globale della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica, nei limiti e a' sensi della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, e del relativo regolamento;

i) provvede, su richiesta del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, a requisizioni di energia elettrica a mezzo degli organi previsti dal regolamento per le requisizioni in tempo di guerra;

l) provvede a quanto altro ha riferimento alla mobilitazione dell'energia elettrica.

Art. 2.

I componenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica sono nominati con decreto del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, su designazione degli Enti rappresentati nel Comitato stesso. Spetta al Ministro per i lavori pubblici la nomina di un segretario tecnico e di uno amministrativo del Comitato.

In relazione ai compiti di cui al precedente articolo, il Comitato può dare al presidente ogni più ampio mandato, nominare nel proprio seno uno o più Sottocomitati, conferire ad essi propri poteri, farsi coadiuvare da esperti di propria fiducia singolarmente o riuniti in Commissione consultiva.

Ai componenti il Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica viene corrisposta per ogni giornata di seduta una medaglia di presenza nei limiti stabiliti dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Inoltre, ai membri estranei all'Amministrazione dello Stato, provenienti da altra sede, sarà fatto il trattamento di missione stabilito per il grado 5° dei funzionari dello Stato.

Art. 3.

L'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica è diretto da un ingegnere direttore che ne sovraintende a tutte le attività, e che è segretario tecnico del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica. Le attività stesse si suddividono nei tre seguenti raggruppamenti:

1. Attività relative al coordinamento e controllo degli Enti elettrici.

2. Attività relative alle opere di interesse nazionale.

3. Attività relative al Servizio osservatori e alla mobilitazione civile.

Al raggruppamento di cui al n. 1, a cui è preposto un ingegnere, competono i compiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1.

Al raggruppamento di cui al n. 2, a cui è preposto un ingegnere, competono i compiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 1.

Al raggruppamento di cui al n. 3, a cui è preposto un ufficiale superiore del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica, comandato presso l'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica, competono i compiti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) dell'art. 1.

Il presidente del Comitato può fare coadiuvare l'Ufficio, per particolari incarichi, da tecnici ed esperti di sua fiducia, il cui trattamento economico sarà determinato in analogia a quanto è stabilito dal successivo art. 4.

Art. 4.

La dotazione del personale per ognuno dei suddetti raggruppamenti, a seconda dello sviluppo dei compiti di cui all'art. 1, nonchè il trattamento economico del personale da assumere a' sensi del primo capoverso dell'art. 5 del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 886, saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, su proposta del presidente del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica.

Gli osservatori industrie elettriche, comandati presso l'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica, sono scelti tra ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo o richiamati dal congedo, fatta salva, per questi ultimi, l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1934, n. 592. Gli osservatori devono essere forniti di laurea in ingegneria conseguita in una scuola del Regno, o avere compiuto i corsi regolari presso l'Accademia e la Scuola di applicazione di Artiglieria e Genio di Torino.

Art. 5.

Per assolvere i propri compiti, l'ingegnere direttore dell'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica, gli ingegneri e l'ufficiale superiore preposti ai raggruppamenti di cui all'art. 3 e gli ufficiali osservatori, hanno libero accesso in tutti gli impianti elettrici della Nazione.

Ai capi responsabili delle Ditte ed Enti esercenti imprese elettriche, e al personale dirigente delle Ditte ed Enti stessi per quanto riflette il proprio speciale servizio, è fatto obbligo di aderire alle richieste di informazioni ad essi rivolte dai predetti funzionari ed ufficiali.

I predetti funzionari ed ufficiali sono tenuti a mantenere il segreto, nel modo più assoluto, e rigoroso, sopra ogni informazione raccolta, non soltanto nei confronti degli altri esercenti imprese elettriche e di qualsiasi persona od Ente pubblico e privato, ma altresì nei confronti di qualsiasi Amministrazione dello Stato.

I dati raccolti dovranno essere comunicati in via riservatissima esclusivamente all'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica, a tutti i componenti del quale incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi degli esercenti imprese elettriche, questi possono riservarsi di riferirne direttamente al presidente del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica.

Art. 6.

La sorveglianza di cui alla lettera *h)* dell'art. 1, viene esercitata dal Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica, ai termini della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, a mezzo degli ufficiali osservatori di cui all'art. 5, nonchè, in quanto occorre, mediante ufficiali di sorveglianza disciplinare da porre alle dipendenze degli ufficiali osservatori.

Gli ufficiali di sorveglianza disciplinare sono scelti fra ufficiali inferiori del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica in servizio permanente effettivo o richiamati dal congedo, fatta salva, per questi ultimi, l'osservanza del R. decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 592.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica e dell'Ufficio per la mobilitazione dell'energia elettrica, nonchè quelle per l'esplicazione delle relative attività, sono imputate allo speciale capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 225 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato centrale per la mobilitazione dell'energia elettrica, determina la misura dei versamenti che annualmente sono effettuati dagli utenti delle acque pubbliche e dagli esercenti degli impianti e delle linee elettriche. L'ammontare globale di tali versamenti, da effettuarsi in Tesoreria con imputazione all'apposito capitolo esistente nel bilancio dell'entrata, deve corrispondere alla metà della dotazione del capitolo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, di cui al comma precedente. Tale quota, a carico degli utenti ed esercenti, può essere aumentata anche oltre la metà della dotazione con disposizione del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, quando l'entità delle spese da sostenersi in applicazione del citato testo unico lo richieda.

Art. 8.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 35. — MANCINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2245.
Prelevamenti dai fondi di riserva delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a S. M. il Re Imperatore, in udienza del 15 dicembre 1936-XV, sul decreto che autorizza prelevamenti dai fondi di riserva delle Aziende dei tabacchi, dei sali e del chinino.

MAESTÀ,

In relazione alle particolari condizioni del momento si è reso necessario concedere, pel corrente esercizio 1936-37 all'Unione Pubblicità Italiana, un soprapprezzo in aggiunta ai corrispettivi pattuiti con il contratto in corso, per la pubblicità dei generi di monopolio. Per provvedere alla maggiore spesa di L. 1.966.000 derivante da tale concessione occorre integrare lo stanziamento del relativo capitolo di bilancio ripartendone l'onere, quanto a L. 1.800.000, a carico dell'Azienda dei tabacchi, quanto a L. 160.000 a carico di quella dei sali e per le rimanenti L. 6000 a carico di quella del chinino.

A tale integrazione viene provveduto mediante prelevamento dai fondi di riserva delle Aziende suddette, come dal decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 15 della legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1087, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, numero 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda tabacchi presenta una disponibilità di lire 50.000.000, quello dell'Azienda sali di L. 4.136.427,39 e quello dell'Azienda chinino di L. 1.000.000 depositate in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono autorizzati i prelevamenti di L. 1.800.000 dal fondo di riserva dell'Azienda tabacchi, di L. 160.000 da quello dell'Azienda sali e di L. 6000 da quello dell'Azienda chinino, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo n. 14 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1936-37 e da iscriversi alla competenza del capitolo n. 13 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio:

« Spese per la partecipazione ad esposizioni, fiere e mostre campionarie - Spese varie di rappresentanza, pubblicità e propaganda ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1936-XV, n. 2246.

Modificazione al primo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, relativo alla concessione di un compenso fisso per il personale civile dipartimentale della Regia marina obbligato a seguire l'orario di lavoro delle maestranze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, relativo alla concessione di un compenso fisso per il personale civile dipartimentale della Regia marina obbligato a seguire l'orario di lavoro delle maestranze;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 189, riguardante il riordinamento dei personali civili della Regia marina, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1116;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario per la marina, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel primo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 luglio 1925, n. 1384, dopo le parole « per il personale tecnico » sono aggiunte le altre « e per i contabili della Regia marina (gruppo *B*) ».

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1937-XV.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2247.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Croce, in Brisighella (Ravenna).

N. 2247. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita di Santa Croce, in Brisighella (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2248.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita della Buona Morte, in Cantiano (Pesaro).

N. 2248. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita della Buona Morte, in Cantiano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2249.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Cantiano (Pesaro).

N. 2249. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Cantiano (Pesaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 novembre 1936-XV, n. 2250.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Aquila.

N. 2250. R. decreto 12 novembre 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Aquila:

1. Castel del Monte - Confraternita di S. Maria del Suffragio.
2. Pratola Peligna - Confraternita di S. Antonio da Padova.
3. Pratola Peligna - Confraternita della SS.ma Trinità.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1936 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 dicembre 1936-XV.

Nomina di un consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria approvato con R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 3 dello statuto organico della Cassa di risparmio di Pola, approvato con R. decreto 17 aprile 1931, n. 533;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, predetto;

Decreta:

Il gr. uff. Ludovico Rizzi è nominato consigliere di amministrazione della Cassa di risparmio di Pola per il quinquennio 1937-1941.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(177)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1936-XV.

Ordinamento sanitario municipale per la Libia.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;

Visto il R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, che approva l'ordinamento sanitario per le Colonie;
Visto il R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie per il Regno;
Visto il R. decreto 23 dicembre 1935-XIV, n. 2569, che autorizza la emanazione di provvedimenti per l'applicazione in Libia delle nuove disposizioni introdotte nel testo unico delle leggi sanitarie vigenti nel Regno, anche in deroga alle disposizioni approvate col precitato R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Udito il parere della Direzione generale della sanità pubblica del Regno;

Decreta:

Vigilanza e assistenza sanitaria.

Art. 1.

I Municipi della Libia provvedono nei rispettivi territori, isolatamente, od uniti in consorzio, ai servizi di vigilanza igienica di profilassi, di assistenza sanitaria ed ostetrica; di vigilanza e di assistenza veterinaria.

Il Commissario generale può promuovere anche di ufficio la costituzione di consorzi per tali servizi quando ne constati la necessità e la convenienza, secondo le disposizioni stabilite nell'ordinamento dei Municipi stessi.

Art. 2.

La vigilanza igienico-sanitaria nei territori municipali è esercitata dall'ufficiale sanitario a cui compete, con l'osservanza delle norme in vigore, la direzione di tutti i servizi igienici dell'abitato e la sorveglianza sugli istituti sanitari amministrati dai Municipi nei territori di loro giurisdizione.

Presso ogni Municipio od ogni consorzio dovrà essere in servizio un ufficiale sanitario.

Art. 3.

L'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica è disimpegnata dai medici condotti, dalle levatrici condotte, dagli infermieri e infermiere nonchè dal personale subalterno occorrente secondo le esigenze di servizio di ciascun Municipio.

Essa è prestata, secondo la necessità, negli ambulatori e nei posti di medicazione, o al domicilio degli infermi.

Art. 4.

La vigilanza e l'assistenza veterinaria sono affidate ai veterinari condotti, alle guardie veterinarie ed al personale subalterno occorrente secondo le esigenze del servizio di ciascun Municipio.

L'assistenza veterinaria è prestata secondo le necessità negli ambulatori veterinari ovvero a domicilio, ed occorrendo mediante sezioni mobili veterinarie.

Art. 5.

L'assistenza ospedaliera è prestata esclusivamente presso gli ospedali o presso le infermerie.

Quando speciali condizioni lo esigano, il Commissario generale può autorizzare i Municipi ad istituire ospedali ed infermerie nelle località, ove non esistano o non estendano comunque la loro attività istituzioni ospedaliere autonome o governative.

E' sempre ammesso il ricovero dei militari infermi negli ospedali e nelle infermerie municipali.

E' altresì ammessa la gestione consorziale di detti istituti.

Il funzionamento di detti ospedali ed infermerie sarà disciplinato con le norme di cui alla lettera *c*) del successivo art. 24.

Art. 6.

Il Governatore generale della Libia può disporre, con suo decreto, sentito il Consiglio coloniale di sanità, la costituzione del consorzio generale obbligatorio antitubercolare.

Detto consorzio ha scopi di profilassi, assistenza e propaganda identici alle istituzioni del medesimo nome esistenti nel Regno.

Il provvedimento di costituzione approva contemporaneamente le norme generali di funzionamento e di amministrazione, che saranno stabilite con l'osservanza delle disposizioni dell'Ordinamento amministrativo contabile della Colonia; nonchè lo statuto consorziale, la costituzione del patrimonio, la pianta organica del personale, le modalità di assunzione ed il trattamento economico di esso. Stabilirà inoltre la misura dei contributi e le modalità di versamento per ciascun Municipio.

Qualora non esista il consorzio generale obbligatorio, il Commissario generale, previa autorizzazione governatoriale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può costituire, con sua ordinanza, il consorzio antitubercolare fra i Municipi del Commissariato o disporre l'aggregazione di questi al consorzio di un Commissariato provinciale limitrofo osservando per l'emanazione del provvedimento le norme di cui al precedente comma.

I consorzi di cui al presente articolo sono enti morali e per quanto riguarda la tutela governativa si applicano le disposizioni stabilite in materia dall'ordinamento per i Municipi libici.

Con le stesse modalità possono essere costituiti consorzi contro altre malattie diffusive o dannose, sempre che se ne dimostri la necessità.

Art. 7.

Per la tutela igienica del bestiame e l'assistenza zooiatrica profilattica può essere disposta l'istituzione del consorzio obbligatorio di Municipi per l'organizzazione di stazioni zooprofilattiche nel territorio della Colonia.

Il consorzio è costituito in azienda autonoma speciale con bilancio proprio.

La costituzione di detto consorzio è regolata dalle stesse norme stabilite dal 3° comma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Il territorio di ciascun Municipio è diviso in condotte medico-chirurgiche, ostetriche e veterinarie a ciascuna delle quali è destinato il personale medico, veterinario, sanitario e subalterno municipale o consorziale.

Con speciale deliberazione del Municipio, o dell'Amministrazione consorziale, da approvarsi dal Commissario generale, verrà stabilita la estensione di ciascuna condotta, le località nelle quali dovranno avere sede gli ambulatori per i posti di medicazione, il personale sanitario e quello ausiliario e subalterno da destinare nei limiti delle piante organiche.

Art. 9.

L'assistenza sanitaria prestata negli ambulatori e nei posti di medicazione è sempre gratuita, ed è gratuita altresì a domicilio per le categorie e le persone inscritte in apposito elenco da compilarsi ogni anno entro il mese di dicembre, per l'anno successivo, a cura di ciascun Municipio.

Detto elenco dovrà essere approvato dal podestà, sentita la Consulta municipale, e riportare il visto del Commissario generale.

Il Commissario generale, inteso il Consiglio provinciale di sanità determina le norme generali per la inscrizione nell'elenco di cui al precedente comma, tenendo particolare conto delle persone addette ad imprese di lavori pubblici, aziende agricole, commerciali e industriali e della popolazione indigena.

Le spese per la somministrazione gratuita dei medicinali necessari alla cura delle persone inscritte nell'elenco sono a carico dei Municipi.

Art. 10.

L'assistenza prestata negli ambulatori veterinari o dalle sezioni mobili di veterinaria è gratuita. E' parimenti gratuita anche a domicilio per le categorie di possessori di bestiame inscritte in apposito elenco.

Con le stesse norme stabilite dal precedente articolo dovrà provvedersi alla compilazione dell'elenco dei possessori di bestiame ammessi al beneficio delle prestazioni gratuite da parte dei veterinari, del personale ausiliario, nonchè alla somministrazione gratuita dei medicinali ed alla cura a domicilio.

Le spese per la somministrazione gratuita dei medicinali sono a carico dei Municipi.

Art. 11.

Tutte le spese occorrenti per il disimpegno dei servizi di vigilanza sanitaria, veterinaria e di profilassi saranno inscritte da ciascun Municipio nel proprio bilancio. In caso di sostituzione consorziale verrà inscritto nel bilancio il contributo relativo.

Nei casi di eventuale disavanzo di bilancio in sede preventiva, il Governatore generale è autorizzato a concedere contributi finanziari a pareggio anche per i servizi affidati ai Municipi dal presente ordinamento in rapporto alle somme occorrenti per le spese stesse.

I contributi del Governo potranno essere concessi anche quando il disavanzo sia determinato da investimenti patrimoniali per la costruzione di fabbricati destinati a servizio sanitario.

Art. 12.

Nel territorio militare del Sud, come in tutti quelli non facenti parte di circoscrizione municipale, i servizi sanitari previsti dal presente ordinamento saranno espletati a mezzo del Capo della circoscrizione politico-amministrativa dei singoli territori, con personale sanitario governativo e secondo le disposizioni che saranno impartite dal Governatore generale.

Personale sanitario.

Art. 13.

Ai posti di ufficiale sanitario si accede in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza ed in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno, estese in Colonia con le modalità previste dal successivo art. 30.

Il bando di concorso dovrà essere pubblicato almeno sessanta giorni prima che scada il termine utile per la presentazione delle domande nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Bollettino ufficiale della Colonia e in tutte le sedi di Commissariato provinciale e circondariale. Copia del bando è contemporaneamente trasmessa nel Regno a tutte le Prefetture per la comunicazione ai Municipi, al Ministero dell'interno, alle competenti organizzazioni sindacali della Colonia e del Regno e all'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

Nel bando di concorso, oltre le condizioni generali e speciali di ammissione, dovranno essere indicate le disposizioni che regolano il servizio degli ufficiali sanitari in Colonia comprese quelle di cui al successivo art. 17.

Il concorso è bandito dal Commissario generale.

I limiti di età stabiliti per partecipare a ciascun concorso non si applicano al personale medico che alla data in cui è bandito il concorso sia in servizio in una delle Colonie italiane ed abbia almeno una anzianità complessiva di sei anni ininterrotti di servizio sanitario alle dipendenze dell'Amministrazione coloniale o di Municipi delle Colonie.

La Commissione giudicatrice è presieduta da un Commissario generale ed è composta:

a) da due docenti universitari dei quali uno di igiene ed uno di clinica o patologia medica; preferibilmente di malattie tropicali, uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente Associazione sindacale fascista;

b) dall'ispettore capo della sanità della Colonia o da un funzionario del ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore al 6°;

c) dall'ufficiale sanitario di un Municipio capoluogo di Commissariato provinciale, designato dalla competente Associazione sindacale fascista della Colonia.

Un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore all'8° esercita le funzioni di segretario.

La Commissione è nominata dal Governatore generale previa intesa col Ministro per le colonie per la designazione dei componenti docenti universitari.

In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione giudicatrice, si provvede alla sua definitiva sostituzione con un altro scelto nella stessa categoria alla quale egli appartiene.

Art. 14.

Ai posti di medico condotto o municipale, di medico di ospedali o infermerie municipali o consorziali, di cui allo art. 5, di veterinario condotto o municipale, di direttore di macello, si accede in seguito a pubblico concorso da espletarsi con l'osservanza ed in conformità delle disposizioni vigenti nel Regno, estese in Colonia nei limiti stabiliti dal successivo art. 30.

I concorsi sono banditi dal Commissario generale.

I limiti di età stabiliti per partecipare a ciascun concorso non si applicano al personale medico e veterinario che alla data del bando di concorso presti servizio in una delle Colonie italiane ed abbia almeno un'anzianità complessiva di due anni ininterrotti alle dipendenze dell'Amministrazione coloniale o di Municipi, consorzi sanitari, ospedali, istituti nelle Colonie italiane.

Le Commissioni giudicatrici sono composte:

a) per il concorso a medico condotto o sanitario municipale:

1° da un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

2° e 3° da due docenti di Università dei quali uno in clinica o patologia medica, preferibilmente di malattie tropicali, e l'altro in clinica chirurgica od ostetrica o dal direttore di un ospedale coloniale superiore ai 200 letti; uno di essi è scelto su terna proposta dalla competente Associazione sindacale fascista;

4° dall'ispettore capo della sanità coloniale o da un funzionario medico, appartenente al ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 7°;

5° da un medico libero professionista designato dalla competente Associazione sindacale della Colonia.

Esercita le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale di grado non inferiore al 9°;

b) Per il concorso di veterinario condotto o municipale:

1° da un funzionario direttivo del ruolo coloniale di grado non inferiore al 6°, che la presiede;

2° da un docente universitario o direttore di clinica medica veterinaria del Regno, preferibilmente specializzato in malattie tropicali;

3° da un docente di Università di igiene e polizia sanitaria veterinaria o veterinario capo direttore di macello di un Comune del Regno con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

4° dall'ispettore capo veterinario della Colonia o da un ispettore veterinario, appartenente al ruolo tecnico sanitario dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 7°;

5° da un veterinario di un Municipio capoluogo di Commissariato provinciale o da un veterinario libero professionista designato dalla competente Associazione sindacale della Colonia.

Uno dei due membri di cui ai nn. 2° e 3° è scelto su terna proposta dalla competente Associazione sindacale fascista.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario designato come per i concorsi dei medici condotti.

Le dette Commissioni sono nominate dal Governatore generale previa intesa col Ministro per le colonie per la designazione dei componenti da scegliersi nel Regno.

Le Commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di sanitari degli ospedali e infermerie municipali, dei consorzi antitubercolari e contro le altre malattie, nonchè delle stazioni zooprofilattiche saranno nominate dal Governatore della Colonia secondo le disposizioni stabilite dai regolamenti speciali di ciascun servizio od in mancanza secondo quanto verrà di volta in volta stabilito, previo assenso del Ministro per le colonie, nel bando di ciascun concorso.

Art. 15.

All'assunzione delle levatrici condotte, degli infermieri e dell'altro personale sanitario subalterno in genere occorrente per i servizi sanitari municipali, si provvede con l'osservanza delle norme stabilite nell'Ordinamento organico del personale di ciascun Municipio o Consorzio ed eventualmente dal regolamento di igiene municipiale e di funzionamento dei consorzi, degli ospedali, delle infermerie od altri istituti sanitari speciali.

Le levatrici dovranno essere in possesso del diploma in ostetricia conseguito in una Regia scuola del Regno.

Il personale infermiere dovrà essere in possesso del titolo di abilitazione e quello sanitario subalterno di quello prescritto per ciascun posto dai regolamenti in vigore.

I posti di levatrice condotta, quando non si tratti di levatrice indigena per la popolazione indigena, debbono essere attribuiti esclusivamente per concorso da espletarsi con l'osservanza delle disposizioni vigenti nel Regno, estese in Colonia nei limiti stabiliti dal successivo art. 30.

Per l'espletamento del concorso saranno osservate le norme vigenti per i concorsi dei medici condotti. La Commissione giudicatrice è nominata dal Governatore generale ed è composta:

a) da un vice commissario generale, che la presiede;

b) da un primario in ostetricia di ospedale coloniale di almeno 200 letti;

c) da un docente universitario in ostetricia o da un libero esercente medico-chirurgo specializzato in ostetricia, designato su terna proposta dalla competente Associazione sindacale fascista;

d) dall'ispettore capo della sanità della Colonia o da un funzionario, appartenente al ruolo tecnico dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 7°;

e) da un'ostetrica condotta designata dalla competente Associazione sindacale.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del ruolo di Governo dell'Amministrazione coloniale, di grado non inferiore al 10°.

Art. 16.

Nei concorsi di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15 avrà titolo di preferenza assoluta, a sensi degli articoli 12, 45, 48 e 51 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281, il servizio prestato in Colonia alle dipendenze dell'Amministrazione coloniale, di Municipi e di Enti ospedalieri coloniali.

Art. 17.

L'assunzione ai posti di cui al precedente art. 13, è disposta in ordine alle vacanze che si verificano nelle piante organiche.

A tal fine il Commissario generale determina con suo provvedimento la pianta organica degli ufficiali sanitari della propria circoscrizione provinciale e fissa le relative retribuzioni sentito il Consiglio provinciale di sanità entro i limiti previsti dal regolamento generale di cui all'art. 24.

Lo stesso provvedimento stabilirà in quali circostanze è permesso agli ufficiali sanitari di prestare l'opera loro nello interesse dei privati; la misura e le modalità della riscossione dei compensi per tali prestazioni nonchè in quali municipi e con quali limitazioni è permesso a ciascun ufficiale sanitario l'esercizio della professione.

Il provvedimento è soggetto alla approvazione del Governatore generale, sentito il Consiglio coloniale della sanità.

Art. 18.

Le assunzioni ai posti di cui ai precedenti articoli 14 e 15 sono disposte entro i limiti delle tabelle organiche municipali o consorziali, ed ospedaliere e in ordine alle vacanze che in essi si verificano.

A tal fine i podestà o le Amministrazioni consorziali, con propria deliberazione, stabiliranno la pianta organica di tutto indistintamente il personale sanitario occorrente ai propri servizi fissando le relative retribuzioni entro i limiti di quelle massime stabilite per i soli medici e veterinari con decreto del Governatore generale ai sensi del successivo articolo 24.

Le deliberazioni di cui al precedente comma sono sottoposte al visto di approvazione del Commissario generale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Lo stato giuridico ed economico del personale sanitario di cui sopra, nonchè i limiti e le facoltà per l'esercizio professionale libero sono disciplinate dalle norme contenute nei rispettivi regolamenti organici del personale municipale o consorziale ed eventualmente dai regolamenti speciali sui singoli servizi compresi quelli previsti dai successivi articoli 24 e 25.

Art. 19.

Agli ufficiali sanitari, ai medici e veterinari condotti si applicano le disposizioni vigenti nel Regno sulla inscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, estese in Colonia nei limiti stabiliti dal successivo art. 30.

Il trattamento di quiescenza minimo potrà essere integrato con trattamento assicurativo nei limiti previsti dal regolamento di cui al successivo art. 24.

Art. 20.

Quando per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche dei Municipi, o per le difficoltà di comunicazioni con i Municipi contermini, non sia possibile

provvedere alla nomina dell'ufficiale sanitario municipale o consorziale, il Commissario generale può affidarne le funzioni al medico condotto più anziano in servizio presso il Municipio.

Art. 21.

In caso di vacanza di posti, di assenza o impedimenti per qualsiasi causa, di medici o veterinari addetti ai servizi sanitari municipali o consorziali, il podestà o l'Amministrazione consorziale hanno facoltà di provvedere alla sostituzione con incarichi temporanei a mezzo di sanitari liberi esercenti. L'incarico così affidato non potrà avere la durata superiore ai sei mesi.

Quando ciò non riesca possibile, provvede il Governatore generale ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto Ministeriale 28 novembre 1936-XV contenente norme per i servizi sanitari in Libia, ovvero disponendo, se speciali circostanze lo richiedano, e previ accordi con l'autorità sanitaria militare, a mezzo di ufficiali medici e veterinari in servizio sul posto.

Il personale sanitario militare temporaneamente incaricato del servizio civile continua a dipendere disciplinarmente dalla autorità gerarchica militare, e per l'impiego dalle autorità civili presso cui presta servizio.

In ogni caso le spese relative a tali incarichi temporanei sono a carico del Municipio o dell'Amministrazione consorziale interessata.

Su richiesta dell'autorità militare i medici ed i veterinari condotti possono essere autorizzati dal Commissario generale a sostituire il personale sanitario militare nei servizi di presidio.

Art. 22.

I medici, le levatrici, gli infermieri ed il personale sanitario in genere, quando praticano l'assistenza a domicilio delle persone che non hanno diritto all'assistenza sanitaria gratuita, possono percepire dalle stesse speciali onorari secondo la tariffa approvata con apposito provvedimento del Commissario generale su proposta dell'Associazione sindacale competente.

La stessa disposizione si applica ai veterinari per l'assistenza domiciliare al bestiame richiesta dalle persone non iscritte nell'elenco di cui al precedente art. 10.

Art. 23.

E' fatto obbligo ai Municipi di fornire ai medici, veterinari e levatrici condotte i mezzi di trasporto per il disimpegno del servizio o di corrispondere una indennità per potersene provvedere.

Il Commissario generale vigila sulla concessione di tali mezzi e determina la misura delle indennità, prescrivendo con una disposizione interna i principali criteri a cui ciascun Municipio dovrà attenersi per disciplinare la materia.

Disposizioni generali.

Art. 24.

Nello speciale regolamento di igiene della Colonia di cui all'art. 117 del R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, saranno inserite le norme di esecuzione del presente decreto per quanto riflette:

a) la disciplina dei servizi municipali di vigilanza igienica, del servizio degli ufficiali sanitari o delle condotte mediche, ostetriche e veterinarie, dei dirigenti di pubblici macelli e dei sanitari di Amministrazione consorziale;

b) la compilazione delle piante organiche, il trattamento economico massimo e le classi degli ufficiali sanitari, dei medici e veterinari per ciascuna categoria di Municipi o Amministrazioni consorziali. Il trattamento di quiescenza anche integrativo col sistema assicurativo;

c) il funzionamento e l'amministrazione degli ospedali e infermerie municipali, ed il ricovero in essi dei militari;

d) il funzionamento degli armadi farmaceutici.

Art. 25.

Ciascun Municipio provvederà all'emanazione di uno speciale regolamento di igiene per i servizi igienico-sanitari che conterrà le disposizioni relative all'igiene dell'abitato, al funzionamento degli istituti sanitari municipali medici, ostetrici e veterinari ed alla polizia sanitaria municipale.

Nello stesso regolamento od in un regolamento speciale saranno stabilite le norme di funzionamento e le disposizioni interne degli ospedali ed infermerie municipali.

I regolamenti di cui al presente articolo saranno approvati dal Governatore generale, sentito il Consiglio coloniale di sanità, e quindi comunicati al Ministero delle colonie.

Art. 26.

Nei casi in cui la costituzione dei consorzi municipali avvenga fra Municipi facenti parte di Commissariati provinciali diversi, la vigilanza sul consorzio compete al Commissario generale del Commissariato provinciale in cui l'Amministrazione ha sede. Detto Commissario generale, ogni qualvolta si tratti di provvedimenti che riflettono un Municipio consorziato appartenente ad altra circoscrizione provinciale, provvede d'intesa con il Commissario generale competente per territorio.

Art. 27.

L'amministrazione ed il funzionamento dei consorzi municipali è regolata dalle norme sull'ordinamento dei Municipi ed ove esse manchino saranno stabilite apposite norme con provvedimento del Commissario generale competente, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e da approvarsi dal Governatore generale.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il Commissario generale con suo decreto, da approvarsi dal Governatore generale, stabilirà in base ai bilanci preventivi dell'Amministrazione consorziale, il contributo che ciascun Municipio dovrà versare e le modalità del versamento.

I contributi saranno commisurati in rapporto alle categorie di ciascun Municipio, all'entità del servizio e saranno comprensivi delle spese di funzionamento e di personale.

In dipendenza di ciò ogni Municipio consorziato dovrà ridurre le proprie tabelle organiche del numero di personale occorrente per il disimpegno dei servizi consorziati, salvo il caso che il Municipio destini in servizio al consorzio personale proprio, ponendo però le relative spese a carico del consorzio medesimo.

In questo ultimo caso il Municipio dovrà conservare vacanti nelle proprie tabelle organiche i posti del personale distaccato presso il consorzio.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 28.

Per la prima applicazione del presente decreto tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Amministrazione coloniale e comunque appartenenti al patrimonio dello Stato, che risultino adibiti in Libia ai servizi di carattere sanitario, finora di spettanza del Governo della Colonia e che dal presente ordinamento debbano essere affidati ai Municipi saranno ceduti gratuitamente a questi ultimi, con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Il Governatore generale emanerà, ove occorra, le norme speciali per la esecuzione del presente articolo. La cessione dovrà avvenire non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 29.

Per la prima attuazione del presente decreto, i concorsi pubblici per l'assunzione del personale medico e veterinario occorrente per i servizi relativi affidati ai Municipi saranno banditi per i posti risultanti dopo l'espletamento di concorsi interni riservati rispettivamente ai medici e veterinari coloniali a contratto-tipo in servizio nelle Colonie italiane al 31 dicembre 1936-XV, compresi quelli distaccati presso i Municipi e gli ospedali.

Le norme per l'espletamento di tali concorsi interni saranno emanate dal Governatore generale entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sono confermate le disposizioni contenute nell'art. 120 del vigente ordinamento sanitario per le Colonie approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, in virtù del quale rimangono salvi ad ogni effetto i diritti acquisiti dal personale medico e veterinario già in servizio presso i Municipi libici e regolarmente in organico all'entrata in vigore del presente decreto.

Detto personale verrà confermato in servizio con gli incarichi previsti dalle tabelle organiche compilate a norma del presente decreto e dovrà all'atto della riconferma prestare il prescritto giuramento.

Art. 30.

Sono estese in Libia, in quanto applicabili, le seguenti disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie del Regno, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265: articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.

Sono, altresì, estese in Libia, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie del Regno, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281.

Sono, infine, estesi in Libia, i programmi particolareggiati delle prove d'esame per i vari concorsi, approvate per il Regno con decreto del Ministro per l'interno in data 15 aprile 1935-XIII, dando particolare rilievo alle prove relative alle malattie infettive parassitarie e alle malattie tropicali.

Art. 31.

Le funzioni attribuite, dalle disposizioni citate nel precedente articolo, al Consiglio superiore della sanità, ai Consigli provinciali della sanità, al Ministro per l'interno, ai prefetti, ai podestà ed ai medici e veterinari provinciali sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Consiglio coloniale di sanità, dai Consigli provinciali di sanità, dal Governatore generale, dai Commissari generali e dal Comandante del territorio militare del Sud, dai podestà, dagli ispettori capi e provinciali di Sanità e dagli ispettori capi e provinciali veterinari. Le funzioni attribuite al Preside della Provincia sono devolute al Commissario generale.

Alle parole « Regno » e « Stato » si intende sostituita quella « Libia »; alla parola « Comune » quella « Municipio »; alla « *Gazzetta Ufficiale* del Regno », il « Bollettino ufficiale della Colonia ».

Art. 32.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia in Libia le disposizioni contenute negli articoli 89, 90, 91, 92, 98, 99, 109 e 110 dell'Ordinamento sanitario per le Colonie, approvato con R. decreto 20 marzo 1933-XI, n. 702, nonchè tutte le disposizioni che risultino contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Roma, addì 22 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: LESSONA.

(94)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

Num. d'ord. redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4659	5-2-1934	11419/20	Id.	Brne Giovanni fu Antonio . .	26-6-1868 - Orecca	Berni	Jakopin Maria fu Giuseppe, moglie; Giovanni, Luigi, figli.
4660	Id.	11419/21	Id.	Cehovin Antonio fu Andrea .	9-9-1866 - Gabria (Gorizia)	Cecchini	Luigi, figlio.
4661	Id.	11419/22	Id.	Zele Agnese fu Mattia, vedova Celhar	21-1-1872 - Rodoccova	Cellari	Francesco, Antonio, Lorenzo, Giuseppina, Angela fu Giacomo, figli.
4662	Id.	11419/23	Id.	Celhar Francesco fu Michele	30-3-1890 - S. Pietro del Carso	Cellari	Cepak Caterina fu Giuseppe, moglie; Celhar Giovanna fu Francesco, madre; Maria, Francesca, Giovanna, figlie.
4663	Id.	11419/24	Id.	Celhar Francesco fu Giuseppe	13-4-1854 - S. Pietro del Carso	Cellari	Cepek Maria fu Giovanni, moglie; Giustina, figlia.
4664	Id.	11419/25	Id.	Brezic Matilde fu Giuseppe ved. Celhar	14-3-1882 - Rodoccova	Brezzi e Cellari	Giovanni fu Giacomo, figlio; Giuseppe fu Andrea, cognato.
4665	Id.	11419/26	Id.	Celhar Giovanni fu Michele . .	27-5-1868 - S. Pietro del Carso	Cellari	Kastelic Giovanna fu Giovanni, moglie; Giovanni, Francesco, figli.
4666	Id.	11419/27	Id.	Celhar Giovanni fu Giuseppe	10-3-1859 - S. Pietro	Cellari	Dular Maria fu Giuseppe, moglie.
4667	Id.	11419/28	Id.	Celhar Giovanni fu Giorgio . .	8-2-1864 - Petteline	Cellari	Novak Margherita fu Tommaso, moglie; Giovanni, Giuseppe, Michele, figli.
4668	Id.	11419/29	Id.	Celhar Andrea fu Giuseppe . .	14-11-1906 - Grazza	Cellari	Francesca, Anna, sorelle.
4669	Id.	11419/30	Id.	Celhar Giovanni fu Giacomo .	22-8-1869 - S. Pietro del Carso	Cellari	Cesnik Anna fu Mattia, moglie; Luca, fratello.

Num. d'ord redaz.	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
4819	10-3-1934	11419/5102	Trieste	Rovscek Andrea fu Antonio . .	30-11-1886 - S. Lucia di Tolmino	Rossi	Gregorcic Maria fu Francesco, moglie; Andreina, Lidia, Adelia, Maria, Palmira, figlie.
4820	Id.	11419/3610	Id.	Rayevich Carlo fu Matteo	8-2-1874 - Trieste	Raggi	Cominotti Giovanna fu Carlo, moglie.
4821	Id.	11419/5565	Id.	Prinzhofer Augusto fu Augusto	23-1-1895 - Trieste	Paladini	Pavan Agnese di Antonio, moglie; Mario, Bruno, figli.
4822	Id.	11419/2906	Id.	Petroucic Luciano di Carla . .	10-4-1920 - Trieste	Petronio	—
4823	Id.	11419/4578	Id.	Petric Antonia di Giovanni ved. Tavcer	16-1-1888 - Trieste	Petrini e Tauri	Argia di Antonia, figlia.
4824	Id.	11419/5571	Id.	Pertot Olga fu Antonio in Tocco	7-6-1901 - Trieste	Perotti	—
4825	Id.	11419/5566	Id.	Mattiassich Adolfo di Giovanni	6-7-1892 - Pola	Mattiassi	Richter Valeria fu Giuseppe, moglie; Ornella, Ondino, figli.
4826	Id.	11419/4581	Id.	Lisjak Romualdo di Francesco	7-5-1889 - Trieste	Volpi	Super Maria di Cecilia, moglie.
4827	Id.	11419/5097	Id.	Krischan Ottone di Leopoldo	20-2-1909 - Pirano	Crociato	—
4828	Id.	11419/5096	Id.	Krischan Leopoldo fu Luigi	1-7-1881 - Trieste	Crociato	Ritossa Stefania fu Antonio, moglie.
4829	Id.	11419/5098	Id.	Krischan Consuelo di Leopoldo	26-1-1912 - Pirano	Crociato	—
4830	Id.	11419/5572	Id.	Iuricich Giovanni di Giovanni	4-7-1894 - Visignano (Istria)	Giorgini	Antonas Amalia fu Pietro, moglie; Irma, figlia.
4831	Id.	11419/5317	Id.	Gherghich Maria di Benedetto in Fonda	13-8-1907 - Beriano	Gregori	—
4832	Id.	11419/5515	Id.	Crivicich Gisella di Francesco in Facchin	1-9-1911 - Parenzo	Crivelli	—
4833	Id.	11419/5570	Id.	Böhm Francesco fu Adalberto	11-4-1894 - Trieste	Benni	Kallin Giulia fu Edoardo, moglie; Marino, figlio.
4834	Id.	11419/4513	Id.	Bajec Emilio fu Luigi	30-12-1897 - Trieste	Batti	Bernetich Amalia fu Luca, moglie; Marino, Laura, figli.
4835	15-2-1934	11419/4387-29 V	Id.	Martintschitz ved. Terese fu Giacomo Piquet	25-10-1872 - Arnoldstein	Martini	—
4836	Id.	11419/4388-29 V	Id.	Martintschitz Maria fu Giuseppe	25-11-1899 - Trieste	Martini	—
4837	Id.	11419/4389-29 V	Id.	Martintschitz Giovanni fu Giuseppe	17-4-1901 - Trieste	Martini	—
4838	Id.	11419/4390-29 V	Id.	Martintschitz Susanna fu Giuseppe	16-11-1902 - Trieste	Martini	—
4839	Id.	11419/4391-29 V	Id.	Michelic Giuseppe di Antonio	11-1-1882 - Trieste	Micheli	Raubar Antonia di Giovanni, moglie.
4840	Id.	11419/4392-29 V	Id.	Michelic Mario di Anna	20-12-1899 - Trieste	Micheli	Ferligoi Rosa di Giuseppe, moglie; Sergio, figlio.
4841	Id.	11419/4393-29 V	Id.	Michelic Massimiliano fu Antonio	14-7-1880 - Trieste	Micheli	Cavazzina Anna di Bernardo, moglie; Mario, Lidia, Orlando, Ersilia, figli.
4842	Id.	11419/4394-29 V	Id.	Michelich Narciso fu Clemente	17-12-1867 - Trieste	Micheli	Unterkircher Maria di Giovanni, moglie.
4843	Id.	11419/4395-29 V	Id.	Michelic Regina fu Matteo	7-9-1867 - Fiume	Micheli	Giovanna, figlia.
4844	Id.	11419/4396-29 V	Id.	Michelich Riccardo di Francesco	2-1-1887 - Fiume	Micheli	Malusà Lidia di Andrea, moglie; Lida, figlia.
4845	Id.	11419/4397-29 V	Id.	Michelich Vittorio fu Antonio	7-4-1888 - Trieste	Micheli	Zingherli Maria di Biagio, moglie; Luciano, figlio; Carlo di Maria, figlio adottivo.
4846	Id.	11419/4398-29 V	Id.	Mikelic Marcello di Antonio	9-3-1896 - Trieste	Micheli	Deangeli Ida di Giuseppe, moglie.
4847	Id.	11419/4399-29 V	Id.	Mikelic Giuseppe di Antonio	11-3-1886 - Trieste	Micheli	Tavcar Carolina di Mattia, moglie; Valeria, figlia.
4848	Id.	11419/4400-29 V	Id.	Michelig Vincenzo fu Giuseppe	26-1-1879 - Trieste	Micheli	—
4849	Id.	11419/4401-29 V	Id.	Mihelcic Giuseppe fu Maria	1-1-1894 - Fiume	Micheli	Vinsk Nada di Antonio, mogile; Xenia, Sergio, figli.
4850	Id.	11419/4402-29 V	Id.	Mihelic Vanda Ermenegilda di Maria	17-3-1914 - Trieste	Micheli	—
4851	Id.	11419/4403-29 V	Id.	Mihelic Giuseppe fu Giuseppe	8-4-1863 - Poverio	Micheli	Kloar Gertrude di Matteo, moglie.
4852	Id.	11419/4404-29 V	Id.	Mihelj Albina di Giuseppe	9-12-1899 - Trieste	Micheli	Carlo, figlio.
4853	Id.	11419/4405-29 V	Id.	Mihelj Antonio di Giuseppe	14-1-1867 - Rifembergo	Micheli	Bencich Emilia di Stefano, moglie; Emilio, Mario, Silvia, figli.
4854	Id.	11419/4406-29 V	Id.	Mihelj Andrea fu Giuseppe	2-11-1851 - Rifembergo	Micheli	Pochar Giovanna fu Antonio, moglie.
4855	22-2-1934	11419/4410-29 V	Id.	Kerpan Angelo di Giovanni	20-12-1896 - Trieste	Carpani	Vrabez Maria di Giovanni, moglie.
4846	Id.	11419/4411-29 V	Id.	Michelitsch Stefano di Ernesto	7-9-1898 - Trieste	Micheli	Portolan Anna di Antonio, moglie; Ernesto, Nella, Dario, figli.
4857	Id.	11419/4412-29 V	Id.	Mihelcic Giuseppe di Matteo	9-3-1912 - Postumia	Micheli	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi, appartenenti alla ditta Larenza Arturo, di Genova-Sampierdarena e contrassegnati col n. 43 sono stati deformati per cessazione della ditta medesima.

(115)

MINISTERO DELL' AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comune fillosserato.

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Accadia, in provincia di Foggia, con decreto in data 30 dicembre 1936, sono state estese al territorio del suddetto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(118)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria, in liquidazione.

L'anno millenovecentotrentasette 1937-XV ed il 5 del mese di gennaio in Capodistria.

In base all'analogo invito ricevuto con lettera dd. 2 corr. mese si sono presentati dinanzi al sottoscritto commissario-liquidatore i membri del Comitato di sorveglianza nominati con decreto del Capo del Governo dd. Roma 20 novembre 1936, n. 127, i signori:

1) Aurelio Menis fu Giovanni;
2) Matteo Crevatin fu Matteo;
3) Augusto Tull di Antonio.

Il commissario-liquidatore notifica ai predetti signori che col decreto sopraccennato essi sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa di prestiti e risparmio di Monte di Capodistria in liquidazione e li invita ad eleggere tra di loro il presidente.

Esaurita la votazione e fatto lo spoglio della stessa risulta eletto a presidente del Comitato di sorveglianza il signor Aurelio Menis fu Giovanni.

Del chè è stato redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Il commissario-liquidatore: Fonda.

Il presidente del Comitato di sorveglianza: Aurelio Menis.

I membri del Comitato di sorveglianza:

Crevatin Matteo - Tull Augusto.

(178)

Verbale di nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Maria della Pietà » di Eboli (Salerno).

L'anno 1936-XV il giorno 10 dicembre presso l'ufficio della cattedra di agricoltura di Eboli, si sono riuniti i signori dott. Daniele Frauenfelder, avv. cav. Giovanni Polito e dott. cav. Luigi Imperato, quali membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Santa Maria della Pietà » di Eboli, nominati con provvedimento del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 20 ottobre 1936-XIV, i quali a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, hanno proceduto alla nomina del presidente del Comitato stesso con l'assistenza del commissario liquidatore rag. Luigi Rispoli.

Ad unanimità risulta eletto a presidente del Comitato il signor avv. Giovanni Polito fu Gennaro.

Del che il presente verbale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ai sensi del 2° capoverso dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Letto, approvato e sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Daniele Frauenfelder.
Giovanni Polito fu Gennaro.
Luigi Imperato fu Gabriele.
Luigi Rispoli.

(179)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e secondo grado ed esami di abilitazione all'insegnamento medio.

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sull'ordinamento della istruzione media;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, sugli esami di Stato per le professioni, e in particolar modo il suo art. 5;

Veduto il regolamento per i concorsi a cattedre nei Regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, emanato col Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480;

Veduto il R. decreto 6 maggio 1929-VII, n. 763. Abolizione della distinzione tra primaria e secondaria importanza delle sedi dei Regi istituti medi d'istruzione;

Veduto il R. decreto 18 luglio 1932-X, n. 1045. Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie;

Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706. Provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli inscritti ai fasci di combattimento in data anteriore al 28 ottobre 1922;

Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176. Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587. Requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 359. Approvazione della nuova tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato per i Regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale;

Veduto il R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 270. Estensione a favore degli iscritti ai fasci di combattimento prima della Marcia su Roma dei benefici riservati agli ex combattenti per i concorsi;

Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172. Estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV, che autorizza l'espletamento dei concorsi durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

§ 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nei Regi istituti medi di istruzione di primo e di secondo grado e i seguenti esami di abilitazione all'insegnamento medio:

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui dànno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
** I. Italiano, latino, storia e geografia.	a) Ginnasio: Lingua italiana e latina, storia e geografia.	260
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	174
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	434
** II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	Ginnasio: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	217
** III. Lettere classiche	Liceo: Lettere greche e latine.	50
** IV. Lettere italiane e storia.	Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	10
** V. Lettere italiane e latine e storia.	a) Liceo: Lettere italiane e latine.	30
	b) Liceo scientifico: Lettere italiane e latine.	20
	c) Istituto magistrale (corso superiore): Lingua e lettere latine e storia.	82
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	132

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi Istituti medi a cui dànno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
** VI. Filosofia e storia.	a) Liceo: Filosofia, storia ed economia politica.	35
	b) Liceo scientifico: Storia, filosofia ed economia politica.	12
	c) Istituto magistrale: Filosofia e pedagogia.	46
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	93
** VII. a) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di primo grado.	a) Ginnasio: Lingua francese.	12
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua francese.	10
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	22
** VII. b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di primo grado.	a) Ginnasio: Lingua inglese.	15
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua inglese.	3
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	18
** VII. c) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di primo grado.	a) Ginnasio: Lingua tedesca.	3
	b) Istituto magistrale (corso inferiore): Lingua tedesca.	1
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	4
* VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di primo grado.	Ginnasio: Lingua spagnuola.	—
* VIII a) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura francese.	—
** VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura inglese.	2

** Concorsi ed esami di abilitazione * Esami di abilitazione	CATTEDRE nei Regi istituti medi a cui danno accesso i concorsi	Numero delle cattedre che sono messe a concorso per ognuno dei tipi di Istituti indicati nella precedente colonna
* VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura tedesca.	—
* VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli istituti medi di secondo grado.	Liceo scientifico: Lingua e letteratura spagnuola.	—
* IX. Matematica.	Ginnasio isolato: Matematica.	—
** X. Matematica e fisica.	a) Liceo: Matematica e fisica.	2
	b) Liceo scientifico: Matematica e fisica.	—
	c) Istituto magistrale: Matematica e fisica.	8
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	10
** XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	a) Liceo: Scienze naturali, chimica e geografia.	3
	b) Liceo scientifico: Scienze naturali, chimica e geografia.	1
	c) Istituto magistrale: Scienze naturali, geografia ed igiene.	4
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	8
** XII. Disegno.	a) Liceo scientifico: Disegno.	—
	b) Istituto magistrale: Disegno.	33
	TOTALE delle cattedre messe a concorso:	33
** XIII. Musica e canto.	Istituto magistrale: Musica e canto corale.	14
** XIV. Maestra giardiniera.	Istituto magistrale: Maestra giardiniera.	12
* XV. Storia dell'arte.	—	—

§ 2.

I concorsi di cui al precedente paragrafo (contrassegnati con **) e indicati nei numeri I, II, III, IV, V, VI, VII *a*), *b*), *c*), VIII *b*), X, XI, XII, XIII, XIV, hanno anche lo scopo di conferire le abilitazioni all'insegnamento medio e, pertanto:

a) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori saranno assunti nelle cattedre d'insegnamento indicate per ognuno dei concorsi;

b) i concorrenti che saranno dichiarati vincitori e tutti gli altri che avranno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi sia nelle prove scritte o grafiche, sia nelle prove orali e siano sprovvisti di titoli di studio aventi pieno valore di abilitazione, saranno abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle corrispondenti classi.

Gli esami di cui ai numeri VII *d*), VIII *a*), *c*), *d*), IX, XV (contrassegnati con *) dell'elenco del precedente paragrafo hanno il solo scopo di conferire l'abilitazione all'insegnamento delle discipline o gruppi di discipline indicate nella tabella a tutti coloro che saranno dichiarati idonei.

La tabella *A* annessa al presente bando indica nella terza e nella quarta colonna per ognuno dei concorsi i titoli di ammissione, distinti in titoli che hanno (categoria *a*) e in titoli che non hanno (categoria *b*) pieno valore di abilitazione per l'insegnamento, ed indica nella 4ª colonna i titoli di ammissione agli esami di abilitazione.

Nella stessa tabella sono indicati (5ª colonna) i diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti dichiarati vincitori o idonei forniti dei titoli di categoria *b*) e ai candidati dichiarati idonei negli esami di abilitazione; e sono determinati (6ª colonna) gli insegnamenti per il cui esercizio professionale i suddetti diplomi di abilitazione sono validi.

A favore dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione è concessa la riduzione del metà prezzo sulla tariffa ordinaria differenziale, per i viaggi di andata e ritorno, sulle ferrovie dello Stato.

Gli interessati dovranno provvedersi tempestivamente dei relativi documenti, presentando domanda in carta legale da L. 6 a questo Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) se avranno chiesto di sostenere le prove scritte, grafiche ed orali in Roma; ai Regi provveditori agli studi di Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Torino o Cagliari se avranno richiesto di sostenere le prove scritte e grafiche in una di dette sedi.

§ 3.

Le persone provviste di uno dei titoli di categoria *b*) di cui al precedente paragrafo e alla tabella *A* (4ª colonna) annessa al presente bando, e cioè di titoli di ammissione che non hanno pieno valore di abilitazione per ognuna delle discipline comprese nei singoli concorsi, possono partecipare ai concorsi al doppio scopo di conseguire l'abilitazione professionale e la nomina in ruolo in una delle cattedre dei Regi istituti medi indicate, per ognuno dei concorsi, nell'elenco di cui al § 1; ma possono limitare la loro partecipazione al solo scopo di conseguire l'abilitazione all'esercizio professionale medio.

§ 4.

I concorrenti provvisti di uno dei titoli indicati nella quarta colonna della tabella *A* (categoria *b* - titoli che non hanno pieno valore di abilitazione) sono tenuti al pagamento della tassa di lire 200 (articolo 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909).

Hanno diritto ad essere dispensati dal pagamento della suddetta tassa:

1) - I candidati appartenenti a famiglie numerose i quali si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1928, e dall'art. 153 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e cioè:

a) gli appartenenti a famiglie d'impiegati e dipendenti, anche se pensionati, dello Stato, civili e militari, di qualsiasi grado, gruppo e categoria — comprese quelle delle aziende e dei servizi aventi ordinamento autonomo — nonchè gli impiegati e dipendenti, anche se pensionati, degli enti autarchici e parastatali, quando abbiano sette o più figli, viventi a carico, di nazionalità italiana;

b) coloro che, pur non appartenendo a famiglie del personale dello Stato e degli enti suindicati, abbiano dieci o più figli viventi a carico di nazionalità italiana.

§ 5.

La tassa indicata nel precedente paragrafo si paga all'Erario a mezzo di versamento fatto direttamente ad un procuratore del registro.

Al Ministero dovrà essere presentata la ricevuta com'è indicato nel seguente § 10, *lettera* a).

§ 6.

Ai concorsi e agli esami di abilitazione sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne, fatta eccezione dei concorsi delle classi III e V e dei concorsi per il liceo classico e scientifico della classe VI di cui all'elenco del § 1, che sono riservati agli uomini e della classe XIV (maestra giardiniera) che è riservata alle donne.

§ 7.

Il limite minimo di età per l'ammissione ai concorsi e agli esami di abilitazione è, in ogni caso, di 18 anni compiuti alla data del bando.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di 40 anni compiuti alla data del bando e di 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18 e per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale (R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, numero 1172). E' elevato di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che siano in possesso del brevetto di ferita per la causa fascista, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono ammessi, anche se eccedano i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) regi professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di Regi istituti medi d'istruzione in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di una Scuola media pareggiata il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia rilevabile a loro carico nei fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi e professori di ruolo di una scuola pareggiata convertita in governativa, che non abbiano potuto essere assunti al servizio dello Stato;

d) ex professori di ruolo di pedagogia e morale dei soppressi corsi magistrali, giusta l'art. 4 del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1140;

e) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

f) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti medi di istruzione o comunque servizio di straordinario, avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

g) coloro che non hanno potuto sostenere le prove scritte o grafiche dei concorsi indetti dopo la pubblicazione del decreto del Capo del Governo del 10 ottobre 1934-XII, inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 242 del 15 ottobre 1934-XII, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare (art. 8 R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343).

§ 8.

Coloro che a mente del paragrafo 3 di questo bando dichiarino di voler partecipare ai concorsi al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, e coloro che partecipano ai semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) saranno ammessi indipendentemente dal limite massimo di età indicato nel precedente paragrafo.

§ 9.

I candidati sprovvisti di titoli di categoria *a*), di cui alla tabella *A*, annessa al presente bando, che in due precedenti sessioni di esame non abbiano conseguita l'idoneità sono esclusi dallo stesso esame salvo che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame, ossia due sessioni di esame.

Coloro che, per la terza volta abbiano partecipato a uno stesso esame con esito negativo, possono esservi riammessi soltanto se siano trascorsi due anni, ossia due sessioni d'esame, dall'ultimo esame.

§ 10.

La domanda di ammissione, da presentare nei modi e nel termine fissato nel § 15, deve indicare, con chiarezza e precisione, *cognome, nome e paternità del candidato, il numero e il gruppo del concorso* a cui egli chiede di partecipare, *la sede ove egli intende di sostenere la prova scritta nei concorsi-esami di Stato per i quali sono stabilite più sedi* e *il luogo* ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza; altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione delle comunicazioni o delle restituzioni di atti o documenti che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati (salvo quanto è prescritto nel paragrafo 12) i seguenti documenti:

a) *Estratto dell'atto di nascita;* la firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

b) *Certificato di cittadinanza italiana,* legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore, se rilasciato a firma dell'ufficiale di stato civile; e dal prefetto della Provincia, se rilasciato a firma del podestà come capo del Comune. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità.

c) *Certificato generale del casellario giudiziale,* con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria.

d) *Certificato di moralità*, rilasciato dall'ufficiale di governo ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso, anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso, il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore.

e) *Certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista*, da rilasciarsi dal Segretario federale della Provincia in cui ha residenza il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai fasci di combattimento o ai gruppi universitari fascisti o ai fasci giovanili o ai fasci femminili, con l'indicazione della data di iscrizione.

I mutilati ed invalidi di guerra sono dispensati dal produrre detto certificato (R. decreto-legge 25 febbraio 1935 - Anno XIII, n. 163).

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è inscritto il candidato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal Segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre all'anno, il mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che la iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei due Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista oppure dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

f) *Certificato di costituzione sana* ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto.

g) *Certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento* e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare e dello stato di servizio munito, ove occorra, della relativa dichiarazione integrativa, o di quella attestante di aver partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre un documento che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma.

I candidati che trovansi a prestare servizio militare dovranno produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione.

h) *Originale o copia autentica del titolo di studio* in base al quale si domanda l'ammissione, secondo la tabella A (colonne 3ª e 4ª) annessa al presente bando. *I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti dell'indicazione (o di relativa dichiarazione in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica.* Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da Università della cessata Monarchia austro-ungarica nei limiti stabiliti dal R. decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573, e dal R. decreto 11 marzo 1933, n. 620.

i) *Certificato attestante i punti riportati nell'esame finale* per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'Istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

l) *Cenno riassuntivo*, in carta libera, *degli studi fatti* e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa.

m) *Elenco*, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, *di tutti i documenti*, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

n) *Ricevuta del pagamento della tassa* (*Modello 72-A*) *rilasciata da un procuratore del registro*, di lire duecento, di cui al paragrafo 4, quando il richiedente partecipi al concorso anche all'effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale, o istanza in carta libera, per ottenere l'esenzione, ove il candidato si trovi in uno dei casi indicati nel precedente paragr. 4.

Detta istanza deve essere allegata alla domanda e corredata dei documenti comprovanti che il richiedente si trova nelle condizioni volute per l'ammissione al beneficio, e cioè: *se il richiedente appartiene a famiglia numerosa*, dei documenti anagrafici relativi allo stato di famiglia, che attesti trattarsi di famiglia d'impiegati statali, parastatali e di enti autarchici composta di sette o più figli, oppure di famiglia composta di dieci o più figli viventi ed a carico di nazionalità italiana; *se il richiedente appartiene a famiglia residente in Tunisia*, di analogo certificato rilasciato dal Regio Console generale italiano.

o) *Certificato* rilasciato dall'Università o Istituto ove il concorrente conseguì la laurea o il diploma, dal quale risulti se egli abbia sostenuto precedentemente esami di abilitazione e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti.

Questo certificato deve essere prodotto soltanto dai concorrenti non ancora abilitati all'esercizio professionale dell'insegnamento medio del gruppo di materie poste a concorso.

p) *Diploma originale o certificato*, relativi alla conseguita abilitazione all'insegnamento medio, rilasciato dal Ministero dell'educazione nazionale.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle Autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*), i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, *purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio* (con diritto a pensione a carico dello Stato) *alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.*

La mancanza anche di uno solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

La tassa di cui alla lettera n) *sarà rimborsata nel caso che i corrispondenti concorsi od esami di abilitazione siano revocati e non abbiano più luogo.*

Coloro che intendono partecipare a più concorsi devono presentare domande separate, per ognuna delle quali sono tenuti a pagare la tassa eventualmente dovuta di lire duecento di cui alla lettera *n*).

Una sola però delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre deve essere solo allegata la ricevuta della tassa di cui al comma precedente o l'istanza in carta libera, per ottenerne l'esenzione, come è indicato nella lettera *n*).

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni o allegati al fascicolo personale, quando si tratti di insegnanti di ruolo.

§ 11.

I documenti indicati nel paragrafo 10 non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di studio — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso ed accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano regolare domanda in carta da bollo da L. 6, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso.

§ 12.

Coloro che chiedono di partecipare ai concorsi, a norma del § 3 del presente bando, al solo effetto del conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e coloro che chiedono di partecipare agli esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco di cui al § 1), debbono unire alla domanda soltanto l'atto di nascita, debitamente legalizzato dalle competenti autorità, il titolo di studio in base al quale domandano l'ammissione (in originale o in copia autentica), la ricevuta della tassa d'esame di L. 200 o l'istanza per ottenere l'esenzione, come è detto alla lettera n) ed, eventualmente, il certificato di cui alla lettera *o*) del § 10.

Agli esami previsti dal presente paragrafo possono partecipare anche i cittadini stranieri.

§ 13.

Ai documenti elencati nel § 10 i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengono opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, *escluse le opere manoscritte o dattilografate.*

I disegni e le pitture presentati ai concorsi debbono essere firmati e muniti di una autenticazione di autorità scolastica od amministrativa che li attesti eseguiti da chi li presenta.

Qualunque certificato di servizio, se rilasciato da Istituti di istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal Provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie di istituti universitari o di istruzione superiore deve essere autenticato dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

I certificati rilasciati dai Regi Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

§ 14.

I mutilati ed invalidi di guerra che intendono giovarsi del beneficio di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e al regolamento 29 gennaio 1922, n. 92 (riserva di una percentuale di posti nelle graduatorie, come è spiegato più oltre) e del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090 (diritto di precedenza della nomina sugli altri graduati indipendentemente dall'ordine di graduatoria) e gli ex combattenti in genere che intendono giovarsi del beneficio di cui ai Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290, art. 50, e 26 giugno 1923, n. 1413, art. 30 (assunzione in ruolo in base al semplice conseguimento del punto di 70/100) debbono dimostrare tali loro qualità, rispettivamente, con la presentazione di un certificato della Direzione generale per le pensioni di guerra o dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli invalidi di guerra e dello stato di servizio militare, o copia del foglio matricolare integrato, ove occorra, dalle speciali dichiarazioni dell'autorità militare, secondo le prescrizioni contenute nella circolare del Ministero della guerra dell'8 gennaio 1923, n. 77 (vedi allegato al presente bando).

Le vedove di guerra che intendono valersi del beneficio di cui all'art. 2 del R. decreto 27 settembre 1923, n. 2218, e di quello di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, debbono presentare documenti che valgano ad attestare il fatto che il defunto marito, incontrò la morte quale militare od assimilato in reparti combattenti nella guerra 1915-1918 a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Anche gli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e le vedove dei caduti per le medesime cause, ai quali sono estese a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, tutte le disposizioni concernenti gli invalidi e le vedove di guerra, dovranno documentare questa loro condizione.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nei casi di parità di merito, i candidati dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale, oppure mediante certificato rilasciato dalle competenti autorità.

§ 15.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 6 e corredate di tutti i documenti come sopra specificati, debbono pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi), non oltre il 20 febbraio 1937 per coloro che risiedono in Italia e non oltre il 7 marzo stesso anno, per i residenti nelle Colonie o all'estero. Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero, è, peraltro, consentita l'ammissione ai concorsi con la presentazione, entro il termine anzidetto, della sola domanda, salvo a produrre successivamente i documenti prescritti, in ogni caso almeno 10 giorni innanzi la prova.

Coloro che a norma dell'art. 7 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, non poterono sostenere le prove orali dei concorsi indetti con i decreti Ministeriali 18 gennaio 1935-XIII e 14 aprile 1936-XIV, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, e che vogliano avvalersi del beneficio in detto articolo posto, dovranno farne regolare domanda, entro il termine suindicato, allegandovi la dichiarazione della competente autorità militare, attestante di non aver potuto sostenere dette prove orali per le cause suindicate, ed eventualmente tutti gli altri documenti, se ne abbiano ottenuto la restituzione.

Le domande compilate su carta legale di bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a quindici giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dai concorsi e dagli esami di abilitazione i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma di questo paragrafo o non l'abbiano corredata, entro il termine stesso, di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti di cui al comma precedente.

La data della presentazione delle domande e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine indicato nel primo comma di questo paragrafo, non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

§ 16.

Il Ministero decide dell'ammissione ai concorsi o agli esami di abilitazione o della esclusione dai medesimi.

Solo del provvedimento di esclusione si darà diretta comunicazione all'interessato, salvo quanto è prescritto nella nota apposta alla tabella *B*, annessa al presente bando. Tale provvedimento è definitivo e contro di esso non è quindi ammesso altro ricorso che quello al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re.

In mancanza si comunicazione di esclusione, il candidato si intenderà senz'altro ammesso — salvo che un motivo di esclusione sia accertato in momento posteriore — e dovrà intervenire alle prove d'esame, nei giorni che saranno indicati con successivo decreto Ministeriale, il quale sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del Regno e nel* Bollettino Ufficiale *di questo Ministero, parte II, e nella sede ove egli ha chiesto di sostenere la prova scritta, senza attendere alcuno speciale preavviso od invito da parte del Ministero.*

§ 17.

Tutti i concorsi indicati nel presente bando sono per titoli ed esami.

L'abilitazione si consegue esclusivamente per esame.

Il servizio d'insegnamento è computabile fra i titoli tanto se prestato come professore di ruolo in Istituti Regi o pareggiati o parificati, quanto se a titolo di supplenza, per l'intiero anno scolastico, in cattedre di ruolo di istituti medi, regi o pareggiati o parificati, o a titolo d'incarico, parimenti per l'intiero anno scolastico, in Istituti medi, regi o pareggiati o parificati, per l'insegnamento di materie non costituite in cattedre di ruolo.

A norma dell'art. 135 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, il lodevole servizio prestato, per un anno almeno, nei Convitti nazionali, in qualità di istitutore di ruolo o d'istitutore assistente, dopo il conseguimento della laurea, sarà considerato titolo pari a quello dell'insegnamento.

Le pubblicazioni di valore negativo ed i servizi non lodevoli, tanto scolastici che militari o di istitutore nei Convitti nazionali, sono considerati nei riguardi dei concorsi come titoli di demerito ed hanno per effetto la detrazione di un congruo numero di punti dalla votazione complessiva attribuita ai titoli.

§ 18.

Le prove di esame sono:

1° *a*) una prova scritta della durata di non più di 6 ore per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri I, II, III, IV, VI, IX, X, XIII, XIV;

b) una prova scritta comprendente due esperimenti della durata di non più di sei ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi pel concorso ed esame di abilitazione di cui al numero V. Il primo di detti esperimenti consisterà nello svolgimento di un tema in lingua italiana e il secondo nello svolgimento di un tema in lingua latina;

c) una prova scritta comprendente due esperimenti (traduzione e composizione) della durata di non più di quattro ore ciascuno e da compiersi in due giorni successivi per i concorsi e gli esami di abilitazione di cui ai numeri VII *a*), *b*), *c*), *d*), e VIII *a*), *b*), *c*), *d*);

d) una prova grafica della durata di non più di 6 ore per il concorso e gli esami di abilitazione di cui al numero XII.

I termini sopra indicati decorrono dalla fine della dettatura del tema.

2° una prova orale per ogni classe di concorsi od esami di abilitazione, compresi quelli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*) e *d*).

La prova orale comprende due esperimenti da svolgersi, secondo le norme stabilite dalla commissione esaminatrice, in modo uniforme per tutti i candidati e da giudicarsi complessivamente.

Il primo esperimento consiste in un colloquio entro i limiti del programma e con le modalità fissate dal Regio decreto di cui al paragrafo seguente.

Il secondo esperimento consiste in una lezione, contenuta anch'essa nei limiti del programma, che può essere accompagnata da un saggio di correzione di lavori scritti o grafici o integrata da uno o più esperimenti od esercizi pratici.

§ 19.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi emanati col R. decreto 27 ottobre 1932, n. 1489 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1932, n. 275 e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale, parte I, n. 49 del 6 dicembre 1932 ed edito dalla Libreria dello Stato, n. 1342).

Sono aboliti gli argomenti speciali stabiliti per i concorsi a cattedre dei Regi Istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio delle classi: 3ª (lettere classiche), 4ª (lettere italiane e storia), 5ª (lettere italiane e latine e storia) e 8ª (lingua e letteratura straniera negli Istituti medi di secondo grado), approvati con R. decreto 12 gennaio 1934, n. 86, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 febbraio 1934, n. 31, e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'educazione nazionale parte I, n. 8, del 20 febbraio 1934-XII.

§ 20.

Le prove scritte e grafiche avranno luogo nelle città stabilite per ogni singolo concorso ed esame di abilitazione dall'annessa tabella *B*.

Le prove orali di tutti i concorsi ed esami di abilitazione avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati nell'albo del Ministero dell'educazione nazionale.

Nei concorsi e negli esami di abilitazione per i quali sono stabilite più sedi i candidati, *in mancanza di comunicazione di esclusione o di altro avviso in contrario, dovranno presentarsi a sostenere la prova scritta nella sede da loro richiesta nella domanda, com'è indicato nel precedente paragrafo* 10, *senza attendere alcun avviso da parte del Ministero.* I luoghi in cui si terranno le prove scritte o grafiche saranno indicati per la sede di Roma nell'albo del Ministero e per le altre sedi negli albi dei Regi Provveditorati agli studi.

Con successivo decreto Ministeriale, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero, parte II, saranno indicati i giorni nei quali avranno luogo le prove scritte e grafiche e i giorni nei quali cominceranno le prove orali per i concorsi e per gli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali.

Tutte le prove, scritte, grafiche ed orali, hanno inizio alle ore 8 del mattino.

I candidati ammessi alle prove orali e quelli dei concorsi e degli esami di abilitazione che comprendono le sole prove orali saranno chiamati a gruppi, con la indicazione dei rispettivi giorni, direttamente o mediante comunicazione fatta nel Bollettino Ufficiale, *parte II.*

È pertanto nell'interesse dei candidati di seguire la pubblicazione del Bollettino Ufficiale, *parte II.*

§ 21.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame a cui sono chiamati, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza la carta di identità, o il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un regio notaio. La firma dell'autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa provincia e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore competenti.

§ 22.

Per ogni concorso si compileranno due graduatorie: la prima dei vincitori, la seconda degli abilitati all'insegnamento medio.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, i titoli e il servizio militare di ex combattente (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui al R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176), nel caso di parità di merito, e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove scritta o grafica ed orale, con non meno di sei decimi per ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno settanta centesimi della votazione complessiva.

Nella graduatoria degli abilitati saranno compresi tutti e soltanto i concorrenti che siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*) dell'annessa tabella *A* e che abbiano riportato nella votazione per ognuna delle prove d'esame un voto non inferiore a sei decimi.

Nella graduatoria degli abilitati sono compresi anche i concorrenti che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori e siano stati ammessi in base ad uno dei titoli di categoria *b*). Nei semplici esami di abilitazione (contrassegnati con * nell'elenco del § 1) sarà formata la sola graduatoria degli abilitati nella quale saranno compresi tutti i candidati che abbiano riportato, per ognuna delle prove d'esame, un voto non inferiore ai sei decimi.

§ 23.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori, un decimo dei posti sarà riservato, a norma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dell'art. 6 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, ai mutilati ed invalidi di guerra, della causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, che non occupino già un ufficio di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato e che abbiano conseguito una votazione complessiva di almeno 70/100, sino a che sia raggiunta la proporzione di un invalido per ogni dieci posti (o frazione di dieci), tenendo conto, per la determinazione della detta aliquota, dei mutilati che nella graduatoria fossero compresi per esclusivo effetto della votazione conseguita.

Alla graduatoria dei vincitori seguirà la graduatoria di tutti i concorrenti che, avendo riportato, nel modo prescritto dal § 22, la votazione complessiva di almeno sette decimi, si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 del Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413.

Inoltre, secondo quanto è disposto col R. decreto 18 luglio 1932, n. 1045, la Commissione giudicatrice, dopo la graduatoria dei vincitori e la seconda eventuale degli ex combattenti, designerà in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito gli altri concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi dei voti assegnati alle prove di esame con non meno di sei decimi in ognuna di esse, ed abbiano conseguito almeno 70/100 della votazione complessiva.

Qualora il numero dei vincitori sia inferiore a quattro la Commissione farà luogo a una sola designazione.

I concorrenti compresi nella graduatoria di cui sopra potranno essere nominati non oltre il 31 dicembre 1937-XVI, qualora, per rinuncia dei vincitori o per altra causa, si rendano disponibili alcuni dei posti messi a concorso e qualora gli ex combattenti compresi nella graduatoria possano essere sistemati in posti non messi a concorso.

Ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1925, n. 1090, si indicherà nella graduatoria dei vincitori quali siano mutilati, invalidi di guerra, vedove dei militari o assimilati morti in reparti combattenti nella guerra 1915-18 o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti stessi.

Le sopra dette disposizioni riguardanti i mutilati, invalidi e vedove di guerra sono estese, a norma delle leggi 24 marzo 1930, n. 454 e 12 giugno 1931, n. 777, e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, agli invalidi per la causa nazionale e per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale e alle vedove dei caduti per le medesime cause.

§ 24.

I vincitori dei concorsi banditi col presente decreto saranno nominati per l'anno scolastico 1937-38 ed entro i limiti delle cattedre che risultino disponibili.

Le nomine per le cattedre messe a concorso col presente bando, in uno alle assunzioni in ruolo delle persone aventi precedente diritto a nomina, non potranno eccedere il quantitativo delle cattedre comprese nel bando stesso.

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero, i vincitori o assimilati che aspirino alla nomina, devono farne richiesta mediante istanza in carta legale da L. 6 diretta al Ministero dell'edu-

cazione nazionale (Ispettorato generale dell'insegnamento medio pubblico e privato - Ufficio concorsi) indicando una o più sedi nelle quali desiderano essere destinati.

L'istanza dovrà indicare il concorso che dà diritto alla nomina e dovrà essere corredata dagli opportuni certificati che valgano ad attestare la sussistenza e la serietà delle condizioni di famiglia dichiarate dal richiedente. I vincitori ecclesiastici debbono anche presentare il nulla osta dell'ordinario Diocesano all'assunzione in servizio.

Le assegnazioni di sede ai vincitori di concorsi sono effettuate a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII.

I vincitori compresi nella graduatoria degli abilitati, contemporaneamente alla domanda di nomina, dovranno presentare anche quella per il rilascio del diploma di abilitazione come è indicato nel paragrafo 26.

§ 25.

Nei concorsi che diano accesso a cattedre appartenenti a diversi tipi d'Istituto, l'assegnazione agli stessi sarà fatta seguendo l'ordine della graduatoria, secondo la designazione di preferenza che i vincitori abbiano fatto nella domanda di ammissione al concorso o posteriormente; e in mancanza, d'ufficio dall'Amministrazione.

In ogni modo l'assegnazione è subordinata alle necessità di servizio.

§ 26.

I candidati compresi nella graduatoria degli abilitati dovranno richiedere, facendone domanda in carta legale da L. 6, il diploma di abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio secondo le indicazioni contenute nelle colonne 5ª e 6ª della allegata tabella *A*. I richiedenti debbono chiaramente indicare: *il nome, cognome e paternità, data e luogo di nascita, il concorso o l'esame nel quale hanno conseguito l'abilitazione* ed infine debbono allegare una marca da bollo per tassa fissa da L. 6.

Coloro che sono provvisti di lauree o diplomi conseguiti presso le Università o presso gli Istituti superiori, dovranno inoltre, a norma dell'articolo 54 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, allegare alla domanda pel rilascio del diploma la ricevuta della tassa di L. 250 per le opere universitarie, versate all'Università o Istituto presso il quale conseguirono il titolo di studio.

§ 27.

Per quant'altro occorra per l'esecuzione di questo decreto e che non sia prescritto o richiamato nei precedenti paragrafi si applica il regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480.

I Provveditori agli studi ed i Presidi dei Regi Istituti medi d'istruzione daranno la più ampia diffusione del presente decreto.

Roma, 15 gennaio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

TABELLA A.

Tabella delle classi dei concorsi-esami di Stato, dei titoli di ammissione e dei diplomi di abilitazione.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
I. Italiano, latino, storia e geografia.	*Ginnasio:* Lingua italiana e latina, storia e geografia. *Istituto Magistrale* (corso inferiore): Lingua italiana e latina, storia e geografia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia, geografia e coltura fascista, o di lettere. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6, del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, numero 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere classiche o di italiano, storia e geografia, o di italiano (lettere italiane) e storia, o di italiano, latino (lettere italiane e latine) storia, o di lettere italiane o di storia e geografia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma di italiano, latino, storia e geografia degli Istituti superiori di magistero conseguito dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna. e) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. f) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di italiano, latino, storia e geografia.	Lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia, in qualunque Scuola media di 1° grado.
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.	*Ginnasio:* Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.	a) Diploma di abilitazione di lettere rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	a) Diploma di abilitazione di lettere classiche rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	Diploma di lettere.	Lingua e letteratura italiana, latina e greca, storia e geografia, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a conforto Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia.		
III. Lettere classiche.	*Liceo*: Lettere greche e latine.	a) Diploma di abilitazione di lettere o di lettere classiche, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, numero 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. b) Laurea in filosofia.	Diploma di lettere classiche.	Lingua e letteratura greca e latina in qualunque scuola media.
IV. Lettere italiane e storia.	*Istituto magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), di lettere, o di italiano, (lettere italiane) e storia, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925. c) Diploma di materie letterarie degli Istituti superiori di magistero femminile, conseguito entro il 31 dicembre 1924, o nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185 d'italiano, storia e geografia, o di italiano, latino, storia e geografia, o di italiano, latino, storia, geografia e coltura fascista, o di lettere italiane, o di storia e geografia, o di lettere classiche. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia, o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. e) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie (salvo i casi previsti	Diploma di lettere italiane e storia.	Lingua e letteratura italiana e storia, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà àdito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che anno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			nella colonna precedente) o di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.		
V. Lettere italiane e latine e storia.	*Liceo:* Lettere italiane e latine. *Liceo scientifico:* Lettere italiane e latine. *Istituto Magistrale* (corso superiore): Lingua e lettere italiane e storia.	a) Diploma di abilitazione rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere, o d'italiano, latino (lettere italiane e latine) e storia. b) Laurea in lettere conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185), d'italiano, storia e geografia, o d'italiano, latino storia, geografia e coltura fascista, o di lettere classiche o di italiano (lettere italiane) e storia o di lettere italiane o di storia e geografia. b) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto nella lettera b) della precedente colonna. c) Laurea in filosofia. d) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero.	Diploma di lettere italiane, latine e storia.	Lingua e letteratura italiana e latina e storia in qualunque Scuola media.
VI. Filosofia e storia.	*Liceo:* Filosofia, storia ed economia politica. *Liceo scientifico:* Storia, filosofia ed economia politica. *Istituto magistrale:* Filosofia e pedagogia.	a) Diploma di abilitazione di filosofia e storia rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 539.	a) Diploma di abilitazione (rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1929, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359), di lettere, o di lettere classiche. b) Laurea in filosofia, o in lettere, o in giurisprudenza o in scienze politiche, o in scienze politico- amministrative. c) Diploma di filosofia e pedagogia, o di italiano, latino, storia e geografia, degli Istituti superiori di magistero. d) Diploma di pedagogia e morale degli Istituti superiori di magistero femminile.	Diploma di filosofia e storia.	Filosofia, pedagogia e storia in qualunque Scuola media; economia politica nei Licei e nei Licei scientifici.
VII. Lingua e letteratura stra-	*Ginnasio:* Lingua straniera.	a) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito	a) Diploma di abilitazione in una lingua straniera diversa da quella messa	Diploma di 1° grado nella lingua	Lingua e letteratura straniera, in-

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
niera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 1° grado.	*Istituto magistrale* (corso inferiore): lingua straniera.	in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado conseguito nei corsi post-universitari (Regio decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925 nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia prima del 2 febbraio 1924.	a concorso, conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di abilitazione di 1° o 2° grado, oppure diploma conseguito nei concorsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598), o nell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superior di magistero femminile per l'insegnamento di una lingua straniera diversa da quella messa a concorso. c) Diploma di 1° o di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera c) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. d) Diploma nella lingua straniera messa a concorso conseguito presso il Regio Istituto di scienze economiche e commerciali di Venezia dal 2 febbraio 1924 in poi. e) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia degl'Istituti superiori di magistero. f) Diploma di filosofia e pedagogia conseguito negli Istituti superiori di magistero. g) Diploma di lingua e letteratura italiana o di storia e geografia o di materie letterarie o di pedagogia e morale conseguito negli Istituti superiori di magistero femminile.	straniera messa a concorso.	dicata nel diploma, per tutte le Scuole medie di 1° grado.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
			h) Diploma per la lingua straniera diversa da quella messa a concorso o laurea per qualunque lingua straniera conseguita presso il Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *i*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *l*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche e sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali o in scienze economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *m*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, numero 1109).		
VIII. Lingua e letteratura straniera (secondo la specificazione del bando) negli Istituti medi di 2° grado.	*Liceo scientifico* : Lingua e letteratura straniera.	*a*) Diploma di abilitazione nella lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	*a*) Diploma di abilitazione per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533. *b*) Diploma di abilitazione di 2° grado per lingua straniera diversa da quella messa a concorso conseguito in base al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185, o alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o nei	Diploma di 2° grado nella lingua straniera messa a concorso.	Lingua e letteratura straniera indicata nel diploma, per tutte le Scuole medie.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
		c) Diploma conseguito nei corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) per l'insegnamento della lingua straniera messa a concorso. *d*) Diploma di 2° grado, per la lingua straniera messa a concorso, rilasciato sino a tutto il 31 dicembre 1924 (o sino a tutto il 31 dicembre 1925, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o alle alunne degli Istituti superiori di magistero femminile. *e*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato prima del 2 febbraio 1924 agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia.	corsi post-universitari (R. decreto 18 dicembre 1919, n. 2598) o nella antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, o negli Istituti superiori di magistero femminile. *c*) Diploma di 2° grado per la lingua straniera messa a concorso rilasciato dopo il 31 dicembre 1924 (salvo il caso previsto nella lettera *d*) della precedente colonna) agli alunni dell'antica sezione di lingue moderne della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano. *d*) Diploma nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal 2 febbraio 1924 in poi agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *e*) Diploma d'italiano, latino, storia e geografia o di filosofia e pedagogia degli Istituti superiori di magistero. *f*) Diploma di grado superiore nella lingua straniera messa a concorso rilasciato dal Regio Istituto orientale di Napoli dopo il suo riordinamento disposto col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1603. *g*) Laurea in qualunque lingua straniera, o diploma per lingua straniera diversa da quella messa a concorso rilasciato agli allievi iscritti al Regio Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia. *h*) Laurea in lettere, o in filosofia, o in giurisprudenza, o in scienze politiche, o in scienze politico-amministrative, o in scienze economico-politiche, o in scienze sociali e sindacali, o in scienze politiche economiche sociali, o in scienze politiche e sociali, o in scienze economico-sociali, o in scienze economiche, o in scienze sociali, o in scienze		

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE: che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE: che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per quali sono validi diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
IX. Matematica.			economiche e commerciali, o in scienze economico-marittime, o in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare. *i*) Laurea in scienze politiche e coloniali rilasciata dal Regio Istituto superiore di studi commerciali, coloniali ed attuariali di Roma (Regi decreti 12 marzo 1908, n. 104, e 28 settembre 1911, n. 1109). *a*) Laurea in matematica o laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo l caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925, o laurea in fisica, o in scienze, o in chimica, o in scienze fisiche e naturali, o in ingegneria civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in ingegneria industriale meccanica, chimica ed elettro-tecnica, o in ingegneria navale e meccanica, o in discipline nautiche. *b*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dallo Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, numero 1736). *c*) Licenza fisico-matematica conseguita prima del 1° gennaio 1906.	Diploma di matematica.	Matematica, in tutte le Scuole medie di 1° grado.
X. Matematica e fisica.	*Liceo:* Matematica e fisica. *Liceo scientifico:* Matematica e fisica.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica e fisica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di matematica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	Diploma di matematica e fisica	Matematica e fisica in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE del Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che anno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b* di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
	Istituto Magistrale Matematica e fisica.	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita entro il 31 dicembre 1924, o, nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925.	*b*) Laurea in scienze fisiche e matematiche conseguita dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso previsto dalla lettera *b*) della precedente colonna. *c*) Laurea in matematica, o in fisica, o in ingegneria (civile, industriale, navale, mineraria), o in matematica applicata, o in fisica applicata, o in matematica e fisica applicata, o in fisica e geofisica, o in igegneria industriale meccanica, chimica ed elettrotecnica, o in ingegneria navale e meccanica o in discipline nautiche. *d*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dall'Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, n. 1736).		
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.	*Liceo:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Liceo scientifico:* Scienze naturali, chimica e geografia. *Istituto magistrale:* Scienze naturali, geografia ed igiene.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze e chimica rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359. *b*) Diploma di abilitazione di scienze naturali e geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185.	*a*) Diploma di abilitazione di scienze, o di chimica o di chimica e merceologia, o di geografia generale ed economica, rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. *b*) Laurea in scienze, o in chimica, o in chimica e farmacia, o in chimica industriale, o in scienze naturali e fisiche, o in scienze naturali e chimiche, o in scienze naturali e geografia, o in chimica tecnica, o in geografia. *c*) Diploma di scienze fisiche e naturali rilasciato dalle Regie Università di Roma e di Napoli e dallo Istituto di studi superiori di Firenze alle alunne delle soppresse sezioni di scienze degli Istituti superiori di magistero femminile (R. decreto 25 novembre 1920, numero 1736). *d*) Laurea in scienze agrarie.	Diploma di scienze e chimica.	Scienze naturali, chimica, geografia ed igiene, in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE — che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria a) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE — che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria b)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria b) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XII. Disegno.	*Liceo scientifico:* Disegno. *Istituto magistrale:* Disegno.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento del disegno conseguito in base alle disposizioni anteriori al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359, o al regolamento 5 luglio 1934, n. 1185. b) Diploma di architetto civile, o laurea dalle scuole superiori di architettura, o dalle antiche sezioni di architettura delle scuole di applicazione e dei politecnici (se conseguiti entro il 31 dicembre 1924 o, nel caso previsto dall'art. 6 del R decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925). c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito prima del 2 febbraio 1924. d) Diploma di abilitazione della scuola superiore d'ornato presso il Regio Politecnico di Torino rilasciato sino a tutto l'anno 1923.	a) Diploma di maturità propria del Liceo artistico; licenza da Istituto d'arte; licenza da Liceo femminile. b) Diploma o laurea di cui alla lettera b) della precedente colonna (se conseguiti dopo il 31 dicembre 1924, salvo il caso nella detta lettera previsto). c) Diploma di professore di disegno architettonico conseguito dal 2 febbraio 1924 in poi. d) Diploma o certificato rilasciato negli anni 1924 e 1925 agli alunni iscritti negli anni precedenti alla antica scuola superiore di ornato presso il Regio Politecnico di Torino. e) Diploma di licenza dal corso medio, o dai corsi speciali, rilasciato dalle Accademie o Istituti di belle arti sino a tutta la sessione autunnale dell'anno 1924.	Diploma di disegno.	Disegno in tutti gli Istituti medi.
XIII. Musica e canto.	*Istituto Magistrale:* Musica e canto corale.	a) Diploma di abilitazione di musica e canto rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	a) Diploma di composizione o d'organo o di pianoforte o di violino o d'istrumentazione per banda rilasciato da un Conservatorio di musica, o diploma di musica e canto, parimenti rilasciato da un Conservatorio di musica dopo un numero di anni di studio uguale a quello necessario per il conseguimento degli altri diplomi sopra menzionati.	Diploma di musica e canto.	Musica e canto in qualunque Scuola media.
XIV. Maestra giardiniera.	*Istituto magistrale:* Maestra giardiniera.	a) Diploma di maestra giardiniera per le Scuole normali rilasciato in base alle disposizioni vigenti anteriormente al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533.	a) Diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.	Diploma di maestra giardiniera.	Maestra giardiniera negli Istituti magistrali.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria a), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

CONCORSI	CATTEDRE dei Regi Istituti medi a cui il concorso dà accesso	TITOLI DI AMMISSIONE che hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *a*) (1)	TITOLI DI AMMISSIONE che non hanno pieno valore di abilitazione per le materie messe a concorso Categoria *b*)	Diplomi di abilitazione che si rilasciano ai concorrenti classificati idonei, ammessi al concorso in virtù di uno dei titoli di categoria *b*) di cui alla precedente colonna.	Insegnamenti per i quali sono validi i diplomi di abilitazione indicati nella precedente colonna
XV. Storia dell'arte.		*b*) Diploma di maestra giardiniera rilasciato in base al regolamento 4 settembre 1924, n. 1533, o al regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, o al R. decreto 26 aprile 1930, n. 485, o al R. decreto 21 marzo 1935, n. 359.	*b*) Diploma di perfezionamento conseguito dalle licenziate da Scuola normale in base ai Regi decreti 1° febbraio 1906, n. 30, 29 novembre 1906, numero 726, e al decreto-legge 5 novembre 1916, n. 1553. *a*) Laurea in lettere conseguita dopo il 31 dicembre 1924, e (nel caso previsto dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909) dopo il 31 dicembre 1925. *b*) Laurea in filosofia. *c*) Qualunque altra laurea speciale rilasciata dalla Facoltà di lettere e filosofia.	Diploma di storia dell'arte.	Storia dell'arte in qualunque Scuola media.

(1) I professori di ruolo delle Scuole medie Regie e pareggiate si considerano pienamente abilitati, anche se non posseggano un titolo di studio di categoria *a*), nel caso che siano assegnati ad Istituti di grado non inferiore ad ognuno degli Istituti per cui il concorso è valido, e occupino una cattedra che corrisponda ad ognuna delle cattedre a cui dà adito il concorso stesso.

TABELLA B.

Sedi nelle quali avranno luogo le prove scritte e grafiche.

Concorsi ed esami di abilitazione secondo il § 1		Sedi
I. Italiano, latino, storia e geografia.		Torino Milano Bologna Roma Napoli Palermo Cagliari
II. Italiano, latino, greco, storia e geografia.		come al n. I
III. Lettere classiche.		come al n. I
IV. Lettere italiane e storia.		come al n. I
V. Lettere italiane e latine e storia.	Tema in lingua italiana. Tema in lingua latina.	come al n. I
VI. Filosofia e storia.		come al n. I
VII. a) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII. b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII c) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 1° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII. a) Lingua e letteratura francese negli Istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII. b) Lingua e letteratura inglese negli Istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII. c) Lingua e letteratura tedesca negli Istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
VIII. d) Lingua e letteratura spagnuola negli Istituti medi di 2° grado.	Traduzione Composizione	Roma
IX. Matematica.		come al n. I
X. Matematica e fisica.		come al n. I
XI. Scienze naturali, chimica e geografia.		Roma
XII. Disegno.		Roma Bologna Milano Napoli
XIII. Musica e canto.		Roma
XIV. Maestra giardiniera.		Roma Bologna Milano Napoli
XV. Storia dell'arte.		Roma

N.B. — Il Ministero si riserva di cambiare le sedi sopra indicate. Delle eventuali modificazioni sarà dato tempestivo avviso nel *Bollettino Ufficiale*.

ALLEGATO.

Circolare n. 77 in data 8 gennaio 1923 del Ministero della guerra - Disposizioni del capitolo IV del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, relative agli impiegati ed agenti ex combattenti.

Com'è noto, il capo IV del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, — integrato o modificato in qualche parte dal R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637 — nel concedere speciali benefici agli impiegati ed agenti ex combattenti ha stabilito altresì che le varie Amministrazioni hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione militare le necessarie informazioni circa i documenti prodotti dagli interessati ed ha deferito alla stessa Amministrazione militare — ove ne sia richiesta — il giudizio sul valore probatorio di tali documenti (v. art. 45).

In relazione a tali disposizioni e nell'intendimento di prevenire, per quanto possibile, la formulazione di questi particolari circa i servizi resi dagli impiegati come ufficiali e militari di truppa del Regio Esercito, questo Ministero — di concerto con quello del tesoro — ritiene opportuno portare a conoscenza delle altre Amministrazioni centrali i criteri che, a suo parere, si dovrebbero tener presenti nell'applicazione delle accennate disposizioni.

Per quanto concerne l'appartenenza a reparti combattenti alla quale è subordinata la concessione del beneficio di cui al primo comma dell'art. 43 del citato decreto 30 settembre 1922, è noto che, per il combinato disposto dello stesso comma e delle disposizioni del capoverso dell'art. 41, deve considerarsi servizio in reparti combattenti quello prestato presso l'Esercito operante, e cioè — secondo il disposto dell'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922 — quello prestato presso reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti vari mobilitati dipendenti dal Comando Supremo. Non sarà però tenuto conto del servizio nelle fortezze (fatta eccezione per quella di Venezia, durante il periodo 1° novembre 1917-4 novembre 1918).

Dato il tenore di tali disposizioni, è quindi da escludersi che la semplice variazione dello stato di servizio degli ufficiali e del foglio matricolare dei sottufficiali e dei militari di truppa, relativo all'ingresso in territorio dichiarato in stato di guerra, possa, per se stessa, costituire prova sufficiente del diritto dell'impiegato ad ottenere il beneficio concesso agli ex combattenti, essendo tali variazioni usate anche per coloro che comunque abbiano prestato servizio presso enti territoriali situati in territorio posto in stato di guerra.

È quindi necessario, perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio stabilito dall'art. 43, che risultino oltre le date di entrata e di uscita dalla zona di guerra, anche le variazioni relative all'appartenenza ai predetti enti mobilitati.

Poichè però non sempre tali variazioni hanno potuto trovare luogo negli stati di servizio e nei fogli matricolari, questo Ministero, con circolare inserita nel *Giornale Militare* ufficiale, ha provveduto a dare disposizioni ai comandi di deposito e di distretto perchè a richiesta dei militari interessati o delle Amministrazioni statali, curino, quando occorra, il rilascio di speciali dichiarazioni che integrino i dati risultanti dagli stati di servizio e dai fogli matricolari per la parte relativa ai servizi prestati in zona di guerra, presso enti o reparti mobilitati.

Tali dichiarazioni — che verranno compilate sulla base di tutti i documenti ufficiali conservati presso i depositi e i distretti — conterranno anche le indicazioni relative al tempo trascorso dagli interessati lontano dai reparti combattenti (degenze in luoghi di cura, licenze di convalescenza, aspettative per motivi di salute, servizio territoriale o sedentario, per ferite o malattie contratte a causa di servizio, sempre quando gli interessati stessi non siano in grado di produrre altri documenti ufficiali dai quali risultino tali circostanze.

Ad agevolare il compito dei corpi, gli interessati, nel fare le loro richieste, avranno cura di fornire, con apposita dichiarazione scritta, tutte le possibili indicazioni circa i servizi prestati durante la guerra.

Nel computo del tempo trascorso presso l'Esercito operante, quale potrà risultare dai documenti rilasciati dalle autorità militari, si dovrà poi dalle Amministrazioni tener presente:

1° che, quali date di armistizio sui vari fronti sono da considerarsi: il 4 novembre 1918 per il fronte dell'ex Impero Austro-Ungarico, per il fronte Balcanico, della Turchia Asiatica e per le Isole dell'Egeo (per queste ultime il periodo di guerra decorre dal 21 agosto 1916); l'11 novembre 1918 per i fronti interessanti l'ex Impero Germanico (Francia e Belgio);

2° che, essendo stato abrogato dal citato R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, il 2° comma dell'art. 43 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, il tempo passato presso reparti combattenti o lontano dai medesimi per ferite o malattie dipendenti dalla guerra, è computato per quello che effettivamente risulta.

Per il requisito della buona condotta, che è pure richiesto dal 1° comma del citato art. 43 perchè possa farsi luogo all'applicazione del beneficio sopraccennato, occorre fare una distinzione fra la posizione dei militari di truppa e sottufficiali e quelle degli ufficiali. Per i primi occorrerà che risulti semplicemente dal foglio matricolare l'avvenuto rilascio, all'atto del congedamento, della dichiarazione di aver tenuto « buona condotta » (non è sufficiente la semplice dichiarazione di « aver servito con fedeltà ed onore »). Per i secondi, invece, è da ritenersi che la buona condotta possa di massima presumersi, salvo nei casi appresso indicati, quando gli interessati conservino la qualità di ufficiale.

Debbono però in ogni caso, essere esclusi dai benefici di cui sopra ai sensi del R. decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, quei militari che, durante il servizio prestato presso l'Esercito operante nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, siano incorsi in uno dei provvedimenti contemplati nelle leggi sullo stato giuridico degli ufficiali e dei sottufficiali a seguito di deferimento a consiglio od a commissione di disciplina; o che, comunque, siano stati sospesi dall'impiego, se ufficiali, o dispensati dal servizio, se sottufficiali, sempre quando non sia intervenuta la reintegrazione nel grado e nell'anzianità, e non abbiano beneficiato dell'amnistia disciplinare concessa col R. decreto 3 novembre 1920, n. 1514.

Per quanto riguarda i reati, vanno poi esclusi quei militari, i quali, durante il servizio militare prestato presso l'Esercito operante nella guerra 1915-1918, abbiano riportato condanne — anche se, per esse, sia successivamente intervenuta amnistia o indulto o commutazione — per delitti commessi nel periodo stesso.

Tale esclusione non ha luogo quando trattasi di contravvenzioni, oppure di condanne inflitte per duello o per reati colposi, nonchè quelli causati da motivi che il Codice penale militare all'art. 74 (comma 2°), definisce inescusabili (fra questi ultimi però va compreso il motivo di lucro).

L'esclusione non ha altresì luogo quando trattasi di condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o reintegrazione nel grado.

Date tali disposizioni, qualora risulti, in qualsiasi modo, che, per un fatto avvenuto durante la guerra, sia stata applicata al militare una delle accennate sanzioni penali o disciplinari e non sia possibile esattamente accertare la posizione del militare stesso in base ai soli dati registrati nello stato di servizio o foglio matricolare, potranno richiedersi maggiori chiarimenti ai competenti uffici giudiziari, se trattisi di provvedimenti penali, o al Ministero della guerra se trattisi di provvedimenti disciplinari. (Per i sottufficiali: Direzione generale leva e truppa, Divisione I, truppa; per gli ufficiali: Direzione generale personale ufficiali, Divisione disciplina).

Per i periodi di tempo eventualmente trascorsi dagli impiegati in stato di prigionia, per accertare se tale prigionia sia o non dipendente da circostanze imputabili all'interessato occorrerà pure distinguere fra gli ufficiali e i sottufficiali e militari di truppa. Per i primi sarà sufficiente l'esibizione dell'apposito nulla osta che fu loro rilasciato al ritorno dalla prigionia ai fini dell'avanzamento; per i secondi la non imputabilità della prigionia stessa agli interessati è implicita nell'avvenuto rilascio della dichiarazione di buona condotta.

Quanto alla qualità di mutilato o invalido di guerra, poichè i vantaggi accordati dal legislatore variano a seconda della categoria a cui gli invalidi o mutilati sono iscritti (v. art. 43, ultimo comma, art. 44, comma 1°, lettere *a*) e *b*), sarà opportuno che, nei casi in cui gli interessati invocano la concessione dei maggiori benefici, essi siano invitati a presentare il libretto di pensione ai superiori immediati, lasciando a questi di comunicare all'autorità superiore i dati occorrenti sulla posizione di ciascuno, con l'indicazione della data del decreto di concessione di pensione, per dar modo alla Corte dei conti di procedere, ove lo ritenga, ai necessari riscontri in sede di registrazione. Ciò beninteso quando gli interessati non siano in grado di comprovare la loro qualità con altri documenti ufficiali rilasciati dal competente Sottosegretariato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Per i casi in cui gli invalidi o mutilati non siano muniti di libretto di pensione o degli altri documenti suaccennati, rientrando necessariamente tali casi in quelli che dànno diritto soltanto al minor beneficio indicato nell'art. 44, comma primo, lettera *b*), si riterrà sufficiente la variazione registrata sullo stato di servizio o nel foglio matricolare, concernente l'avvenuta concessione dell'assegno di pensione.

Anche per le ferite saranno sufficienti le variazioni registrate negli stessi documenti, relativi alla concessione del distintivo di onore.

Per le ricompense al valore militare le quali dànno diritto alla abbreviazione di due anni (promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'Ordine militare di Savoia, medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e croce di guerra al valor militare), nonchè per la croce

di guerra concessa per titoli comuni, la quale dà titolo alla abbreviazione di un anno, poichè si ritiene, per vari motivi, necessario un risconto delle variazioni registrate sugli stati di servizio e sui fogli matricolari, sarà invece opportuno richiedere anche la produzione del relativo brevetto di concessione rilasciato dal Ministero o del *Bollettino militare ufficiale* che reca la pubblicazione del provvedimento, tenendosi presente che sono sempre da considerarsi come croci di guerra al valor militare quelle che siano accompagnate nel brevetto o nel Bollettino dalle relative motivazioni sommarie. Sono pure da considerarsi fin d'ora insigniti della croce di guerra al valore coloro che hanno ottenuto la croce di guerra comune, quando nella relativa comunicazione sul *Bollettino* siasi indicata la data e la località del fatto d'armi, poichè in entrambi questi casi gli interessati hanno senz'altro diritto alla trasformazione della ricompensa conseguita in croce di guerra al valore militare.

In ultimo si ritiene opportuno avvertire, per quanto concerne l'applicazione dell'art. 45 del citato decreto, che ogni eventuale richiesta d'informazioni sui servizi prestati da militari o ufficiali di qualsiasi grado dev'essere rivolta direttamente dalle Amministrazioni interessate al corpo che ha provveduto al rilascio dello stato di servizio o del foglio matricolare. La richiesta dovrà essere invece indirizzata a questo Ministero (Direzione generale leva e truppa - Divisione matricole) ogni qual volta sorga sul valore probatorio dei documenti un determinato dubbio che non sia stato possibile chiarire in base agli elementi forniti dai corpi.

È inoltre da tenersi presente che, per il disposto del Regio decreto in esame, dànno titolo ai benefici di cui sopra, solo le ricompense concesse per atti di valore compiuti nel periodo di tempo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio e nei fronti già indicati; e si intendono quindi escluse dal beneficio le ricompense concesse per atti di valore compiuti in Libia, anche se nel periodo di tempo dal 24 maggio alla data di armistizio.

Per l'accertamento di tali circostanze, quando il militare abbia prestato servizio parte in Libia e parte su altri fronti, basterà, nella maggior parte dei casi, tener presente la data e la località indicate nella motivazione della ricompensa riportata nel brevetto di concessione o nel *Bollettino Ufficiale*: quando trattisi di ricompense per le quali non viene pubblicata la motivazione (promozione per merito di guerra e croci di guerra ordinarie), potranno essere fatti speciali quesiti agli enti militari competenti.

* * *

Per quanto concerne gli *assimilati*, le rispettive Amministrazioni potranno di massima valersi degli elementi dei quali essi siano già in possesso relativamente ai servizi prestati dai loro dipendenti presso l'Esercito mobilitato o dei documenti che eventualmente fossero stati, per qualsivoglia motivo, rilasciati agli interessati dalle autorità mobilitate.

Nei casi in cui tutti gli elementi di cui sopra non fossero sufficienti agli effetti dell'applicazione dei benefici contemplati dal Regio decreto, gli interessati compileranno, *sotto la loro responsabilità*, una dichiarazione, precisando date, località, enti e nomi dei superiori, e le Amministrazioni trasmetteranno tale dichiarazione al Ministero della guerra (Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione), per i possibili accertamenti.

Allo stesso Stato Maggiore del Regio Esercito saranno ugualmente rivolte, occorrendo, le richieste sul valore probatorio dei documenti.

Il Ministro: A. DIAZ.

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduti i propri decreti in data 25 giugno 1936-XIV, controdistinti col n. 25521 con i quali è stata approvata la graduatoria del concorso provinciale a posti di medico condotto indetto nel maggio 1935-XIII, e si è proceduto alla dichiarazione dei vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Veduta la nota 26 novembre p. p., n. 2300 del podestà di Genova, dalla quale risulta che il concorrente dott. Vincenzo Pampararo, vincitore della condotta di Genova-Borzoli Fegino - zona 40 - ha rinunziato al posto con dichiarazione in data 2 novembre u. s. e che lo stesso concorrente non ha accettato l'offerta della nuova sede di Genova-Cornigliano Occid. - zona 39 - resasi vacante in seguito all'assegnazione della condotta di Genova-Pegli Orient. - zona 44 - al dott. Giacinto Gandullia, 8° classificato della graduatoria;

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione dei nuovi vincitori dei posti come sopra resisi vacanti;

Visti gli atti di concorso e le domande presentate dai concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria il dott. Vincenzo Pampararo, 10° classificato;

Considerato che l'11° graduato, dott. Carlo Francesconi di Luigi, precedentemente dichiarato vincitore della condotta consorziale Cogorno-Carasco, nell'ordine delle preferenze aveva dato la precedenza alle condotte di Genova e che, pertanto, gli compete la facoltà di scelta nei confronti della sede di Genova-Cornigliano Occid., zona 39;

Considerato, inoltre, che il concorrente avente diritto a conseguire la nomina al posto di Genova-Borzoli Fegino - zona 40 - è il dott. Giacomo Paladino fu Michelangelo, 12° classificato della graduatoria;

Vedute le dichiarazioni con le quali i dottori Francesconi e Paladino hanno manifestato la propria accettazione per il conferimento delle sedi rispettivamente offerte;

Ritenuto, peraltro, che a seguito dell'accettazione da parte del dott. Francesconi della nuova sede di Genova-Cornigliano Occid. viene a rendersi vacante la condotta consorziale Cogorno-Carasco e che, pertanto, occorre provvedere all'aggiudicazione pure di questa ultima sede:

Atteso che fra i concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria il dott. Francesconi, il primo che abbia richiesto la sede di Cogorno-Carasco è il dott. Attilio Pomodoro di Michele, 13° classificato;

Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

1° Il dott. Francesconi Carlo di Luigi è dichiarato vincitore della condotta medica di Genova-Cornigliano Occid., zona 39.

2° Il dott. Paladino Giacomo fu Michelangelo è dichiarato vincitore della condotta medica di Genova-Borzoli Fegino, zona 40.

3° Il dott. Pomodoro Attilio di Michele è dichiarato vincitore della condotta consorziale Cogorno-Carasco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Genova-Cogorno e Carasco.

Genova, addì 29 dicembre 1936 - Anno XV

(167) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.